

BOLLETTINO

di informazione e documentazione
del Ministero per la Costituente

Anno II - N. 12
Si pubblica ogni 10 giorni

Roma, 30 aprile 1946

16 pagg. - L. 8
Spedizione in abbon. post.

IN QUESTO NUMERO:

**La nuova Costituzione
della Francia**

★ ★

I partiti politici in Italia - 6

★ ★

**I Congressi nazionali
del P. S. I. e della D. C.**

★ ★

**ATTIVITÀ DELLA COSTITUENTE FRANCESE ★
LA COMMISSIONE ECONOMICA ★ RASSEGNA
DEI LIBRI ★ RASSEGNA DELLA STAMPA**

NOTIZIARIO

ESTERO

Il voto per corrispondenza in Francia.

Secondo una legge pubblicata nel *Journal Officiel* del 13 aprile potranno votare per corrispondenza:

1. i militari di stanza nel territorio metropolitano o nei luoghi il cui elenco viene fissato dal ministro delle Forze Armate;

2. i funzionari della zona francese d'occupazione in Germania e in Austria;

3. i marinai, gli artigiani e i salariati che risiedono a bordo;

4. i funzionari e gli agenti dei servizi pubblici che siano stati trasferiti;

5. il personale navigante dell'aviazione civile;

6. le donne partorienti, gli ammalati e gli infermi ricoverati in istituti il cui elenco verrà fissato dal ministro della sanità pubblica;

7. le persone che non abbiano potuto ancora raggiungere il loro domicilio alla data dello scrutinio a causa degli avvenimenti della guerra.

Dimissioni del Governo Giapponese

Il primo ministro *Kijuro Shidehara* e il suo gabinetto hanno rassegnato le loro dimissioni il 22 aprile.

L'Imperatore Hirohito ha accettato le dimissioni ed ha chiesto a *Shidehara* di rimanere in carica sino a che non sarà nominato un successore.

Elezioni in Polonia...

Il primo Ministro polacco ha annunciato al Consiglio Nazionale a Varsavia che le elezioni saranno tenute in Polonia il prossimo autunno.

Il 30 giugno invece, il popolo polacco sarà chiamato a rispondere alle seguenti tre domande: 1. Siete favorevoli alla soppressione del Senato? 2. Volete che la nuova Costituzione sia basata sul sistema economico della riforma agraria e della nazionalizzazione industriale e mineraria? 3. Volete che le frontiere occidentali del paese siano fissate al Baltico, all'Oder ed alla Neiss?

... in Persia...

Le elezioni politiche in Persia sono previste per il mese di giugno. Il nuovo Parlamento avrà tra i primi suoi compiti quello di ratificare il recente accordo con la Russia.

...nelle Filippine.

Nelle Filippine si sono svolte, nella seconda decade di aprile, le elezioni politiche, da cui dovrà uscire il primo governo indipendente delle isole. I candidati alla presidenza del nuovo governo, che entrerà in carica il 4 luglio, sono l'attuale presidente *Sergio Osmena* e il presidente del Senato *Philip Roxas*.

La nuova Costituzione cinese.

Il dott. *Sun Fo*, presidente della Assemblea legislativa cinese, ha annunciato che lo schema della nuova Costituzione, che si propone soprattutto di unificare la Cina, è pressoché ultimato e sarà presentato all'esame della Assemblea il mese entrante.

Un accordo in linea di massima è stato raggiunto fra i vari partiti circa i poteri da assegnare ai governi autonomi delle provincie.

Secondo il progetto, il numero delle provincie, attualmente 28, sarà portato a 60. Il governo delle provincie sarà scelto mediante elezioni.

La questione del diritto di «veto» è rimasta insoluta a causa della sua complessità. I comunisti vogliono che il corpo legislativo approvi le legge senza restrizioni da parte del potere esecutivo. Dal canto suo il «kuomintang» (partito nazionalista) chiede che l'esecutivo abbia il diritto di «veto», che potrà essere annullato dall'Assemblea solo con una maggioranza di due terzi.

Il progetto dispone che il Presidente della Repubblica rimanga in carica sei anni e possa essere rieletto soltanto una volta. La elezione del presidente sarà fatta da una speciale assemblea nazionale, composta dall'assemblea ordinaria, da una assemblea di controllo e da delegati eletti in ciascuna provincia. L'assemblea avrà anche il potere di mettere in stato di accusa il presidente della repubblica.

La nuova Costituzione dovrà essere approvata dall'Assemblea nazionale con una maggioranza di due terzi perché possa entrare in vigore.

Poiché i comunisti ed altri partiti non governativi controllano più di un terzo dell'assemblea, è necessario che le commissioni che stanno redigendo la costituzione raggiungano un accordo completo se si vuole evitare il fallimento del loro lavoro.

Salvo imprevisti, l'Assemblea nazionale si riunirà a Nanchino il 5 maggio, come stabilito.

Nazionalizzazione delle banche in Argentina...

Un decreto del Ministro delle Finanze argentino ha disposto la riorganizzazione della Banca Centrale in modo da renderla la base del sistema bancario controllato dal Governo.

Un successivo decreto ha disposto che tutte le banche siano considerate «agenti» della Banca Centrale. Secondo tale decreto, tutte le operazioni di credito da parte delle banche private debbono essere approvate dalla Banca Centrale che garantirà tutti i depositi bancari; inoltre le banche sono obbligate a registrare tutti i loro depositi a nome della Banca Centrale. Oltre alle banche argentine, vengono così ad essere colpite anche tutte le banche straniere che mantengono filiali in Argentina.

... e delle miniere di carbone in Francia.

L'Assemblea Costituente francese, il 26 aprile nella sua ultima riunione, ha deliberato la nazionalizzazione delle miniere di carbone di tutta la nazione.

Il provvedimento, che ha concluso la serie dei provvedimenti intesi ad attuare la socializzazione di parecchi rami dell'economia francese, è stato adottato con voto quasi unanime.

La legge ha lo scopo di fare aumentare la produzione di carbone il cui fabbisogno ammonta ad oltre un mi-

lione di tonnellate mensili in più della attuale produzione.

Alla chiusura dei lavori dell'Assemblea erano presenti 120 deputati che hanno ascoltato un discorso del presidente Vincent Auriol.

Oltre alla Costituzione, la Costituente francese ha approvato in sette mesi 20 progetti di legge.

L'insediamento di Peron

Il nuovo presidente argentino, colonnello *Juan Peron* assumerà la sua carica il 4 giugno anniversario della rivoluzione argentina del 1943.

Guide alla Costituente

Sotto questo titolo sono raggruppati alcuni opuscoli intesi alla divulgazione obiettiva, esatta ed esauriente di fondamentali problemi della ricostruzione democratica del Paese, che il Ministero per la Costituente diffonderà nei prossimi giorni.

Ogni opuscolo — di 16-24 pagine — è curato da un autore di riconosciuta competenza in materia.

E' importante avvertire che ogni opuscolo rappresenta soltanto uno schema, cioè una guida formale all'esame ed al dibattito del problema che ne è oggetto. Non costituisce, né vuole costituire, nulla di diverso da una indicazione di tema e da una facilitazione alla comprensione e all'indagine.

L'uso ne è completamente libero.

Gli opuscoli sono distribuiti gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta ai corrispondenti del Ministero — istituiti nelle città principali — o direttamente al Ministero stesso (Servizi stampa - Roma, via Panisperna 89).

Il primo opuscolo, dal titolo

Che cosa è la Costituzione

curato dal prof. Arturo Carlo Jemolo — ordinario nell'Università di Roma — sarà in distribuzione da domani, primo maggio.

La nuova Costituzione della Francia

Il 19 aprile l'Assemblea Costituente francese ha approvato il testo integrale della nuova Costituzione. Dei dibattiti il lettore troverà ampia notizia in questo e in precedenti numeri del Bollettino, nella rubrica: «Attività della Costituente francese».

Sin dalla formazione del Governo provvisorio di Algeri apparve la necessità di rivedere la Costituzione della III Repubblica, redatta nel 1875, che ormai non poteva più rispondere alle nuove esigenze.

Dopo la liberazione del territorio metropolitano francese, il Governo provvisorio, retto dal gen. De Gaulle, si mise subito al lavoro per effettuare al più presto le elezioni all'Assemblea Costituente. Tali elezioni ebbero luogo il 21 ottobre 1945 e furono abbinata ad un referendum in cui veniva posto un duplice quesito. La maggioranza del popolo francese rispose affermativamente tanto alla prima domanda: «Volete che l'Assemblea oggi eletta sia costituente?», quanto alla seconda, relativa all'approvazione o meno di un progetto governativo sull'organizzazione dei poteri pubblici sino all'entrata in vigore della nuova Costituzione.

L'Assemblea Costituente, la cui durata era stata limitata a sette mesi, si riunì il 6 novembre a Palazzo Borbone e l'8

seguinte elesse Presidente Félix Gouin (sostituito poi il 31 gennaio da Vincent Auriol, essendo Gouin divenuto Presidente del Governo provvisorio dopo le dimissioni del gen. De Gaulle).

Onde accelerare i propri lavori, sia per quanto attiene alla normale attività legislativa, sia per lo studio dei testi costituzionali e dei progetti di legge aventi particolare importanza agli effetti di un nuovo assetto sociale, l'Assemblea Costituente formò nel suo seno buon numero di commissioni, fra le quali principale senza dubbio la Commissione della Costituzione, presieduta prima da André Philip e quindi da Guy Mollet. Il progetto di Costituzione, elaborato da tale Commissione dopo diversi mesi di lavoro, non è stato accettato pacificamente. L'M.R.P., nelle ultime settimane, è passato decisamente all'opposizione ed ha votato quasi sempre contro il progetto.

Il 5 maggio si svolgerà un referendum popolare sulla accettazione o meno della Costituzione. In caso di risposta affermativa, la Costituzione entrerà subito in vigore; in caso di risposta negativa, il 2 giugno, anziché eleggere la prima Assemblea Nazionale della IV Repubblica, il popolo francese eleggerà una nuova Assemblea Costituente.

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

All'indomani della vittoria riportata dai popoli liberi sui regimi che hanno tentato di asservire e di degradare la persona umana ed hanno insanguinato il mondo intero, il popolo francese, fedele ai principi dell'89 — carta della sua liberazione — proclama nuovamente che ciascun essere umano ha diritti inalienabili e sacri ai quali nessuna legge può attentare, e decide, come già nel '93, nel '95 e nel '48 di porli in principio della sua Costituzione.

La Repubblica garantisce a ciascun uomo ed a ciascuna donna vivente nell'Unione francese l'esercizio individuale o collettivo delle libertà e dei diritti seguenti.

I. — Delle libertà.

Art. 1. — Tutti gli uomini nascono e vivono liberi ed eguali davanti alla legge.

La legge garantisce alla donna, in ogni campo, diritti eguali a quelli dell'uomo.

Art. 2. — La radice della sovranità sta essenzialmente nel popolo. Nessun ente collettivo, nessun singolo può esercitare un potere che non ne emani espressamente.

La legge è l'espressione della volontà nazionale. Essa è eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca, sia che obblighi.

Detta volontà si esprime a mezzo dei rappresentanti eletti dal popolo.

Art. 3. — La libertà è la facoltà di fare tutto quanto non arreca pregiudizio ai diritti altrui. Le condizioni per l'esercizio delle libertà sono stabilite dalla legge.

Nessuno può essere costretto a fare alcunché a cui la legge non obblighi.

Art. 4. — La legge garantisce a tutti eguale diritto di esercitare le libertà ed i diritti enunciati nel presente titolo; essa non potrà portarvi pregiudizio.

Art. 5. — Ciascuno ha il diritto di fissare in qualunque luogo il suo domicilio ed altresì quello di muoversi liberamente.

Art. 6. — Chiunque sia perseguitato in spregio delle libertà e dei diritti garantiti da questa dichiarazione, ha diritto di asilo sui territori della Repubblica.

Art. 7. — Il domicilio è inviolabile. Nessuna ispezione domiciliare (*perquisition*) può essere fatta se non in forza della legge e su ordine scritto della autorità giudiziaria.

Art. 8. — Il segreto di qualunque corrispondenza è inviolabile. Non può esservi fatta deroga che in forza della legge e per specifica decisione della autorità giudiziaria.

Art. 9. — Nessuno può essere perseguito, arrestato o detenuto tranne che nei casi stabiliti dalla legge e con l'osservanza delle forme da essa prescritte.

Nessuno può essere mantenuto in stato di detenzione se non è comparso entro 48 ore davanti ad un giudice incaricato di giudicare della legalità dell'arresto e se lo stesso giudice non conferma, mese per mese, la detenzione con decisione motivata.

Ogni forma di rigore o di coazione che non sia necessaria per venire in possesso d'una persona o per mantenerla in stato di detenzione, così come ogni pressione morale o brutalità fisica, specialmente durante l'interrogatorio, è vietata.

Coloro che sollecitano, redigono, sottoscrivono, eseguono o fanno eseguire atti in violazione di queste norme, impongono la loro responsabilità personale. Essi saranno puniti.

Art. 10. — Nessuno può essere sottoposto a processo né punito se non in forza d'una legge promulgata e pubblicata anteriormente al fatto commesso.

L'imputato si presume innocente fino a quando non è dichiarato colpevole.

Nessuno può essere punito due volte per lo stesso fatto.

Le pene sono personali e proporzionate alla gravità del reato (*infraction*). Le pene privative o restrittive della libertà devono essere intese alla rieducazione del colpevole. Qualunque trattamento che aggravi la pena legalmente applicabile, importa la responsabilità personale di chi lo mette in atto.

Art. 11. — La legge garantisce a ciascuno il diritto d'ottenere giustizia; l'insufficienza dei mezzi economici non costituirà a ciò ostacolo.

Art. 12. — In materia penale, è garantita a tutti gli abitanti dell'Unione francese l'identità della giurisdizione nell'ambito dello stesso territorio.

Art. 13. — Nessuno può soffrir pregiudizio a motivo della sua origine, delle sue opinioni o credenze religiose e filosofiche o politiche.

La libertà di coscienza e di culto è assicurata dalla neutralità dello Stato rispetto a tutte le credenze e a tutti i culti. Essa è specialmente assicurata dalla separazione delle Chiese dallo Stato così come dalla laicità dei poteri e dell'insegnamento pubblico.

Art. 14. — Ciascuno è libero di parlare, di scrivere, di stampare, di pubblicare; egli può, così a mezzo della stampa che con qualunque altro mezzo, esprimere, diffondere e difendere qualunque opinione, entro i limiti segnati dall'abuso di tale diritto, specialmente quanto al violare le libertà garantite dalla presente dichiarazione o al portar pregiudizio alla reputazione altrui.

Nessuna manifestazione d'opinione può essere concitata.

Art. 15. — Ciascuno ha diritto di indirizzare alle pubbliche autorità una petizione scritta al fine di provocare l'esame di problemi d'interesse individuale o collettivo.

Art. 16. — Il diritto di transitare liberamente sulle pubbliche strade e il diritto di riunione sono garantiti a tutti.

Art. 17. — Tutti hanno il diritto di associarsi liberamente, a meno che l'associazione non arrechi, o non tenda ad arrecare, pregiudizio alle libertà garantite dalla presente dichiarazione.

Nessuno può essere costretto ad affiliarsi ad una associazione.

Art. 18. — L'accesso alle pubbliche funzioni è aperto, senza altre condizioni che quelle della capacità, della attitudine e dell'ingegno, a tutti gli appartenenti all'Unione francese in possesso dei diritti politici attinenti, giusta la presente Costituzione, allo status di cittadino.

L'accesso a tutte le professioni, ai posti ed agli impieghi privati, è aperto, alle stesse condizioni, a tutti gli appartenenti all'Unione francese, e, in mancanza di norme particolari fissate da leggi, a tutte le persone viventi legalmente nell'Unione francese.

A parità di lavoro, di funzioni, di grado, di categoria, di responsabilità, ciascuno ha diritto a pari situazione materiale e morale.

Art. 19. — L'esercizio dei diritti assicurati dalla presente dichiarazione non può essere sospeso.

Tuttavia, allorchè nella ricorrenza delle condizioni previste dalla presente Costituzione, la Repubblica è proclamata in pericolo, i diritti enunciati negli articoli 5, 8, 14 1° alinea) e 16 possono essere sospesi entro i limiti e con le forme stabiliti per legge.

Questo provvedimento non potrà essere preso per un periodo di tempo superiore a sei mesi; esso potrà essere rinnovato, nelle medesime forme.

Chiunque ne avrà abusato per arrecare arbitrariamente pregiudizio ai diritti materiali o morali altrui assumerà personale responsabilità.

Al termine del periodo di emergenza chiunque si riterrà arbitrariamente leso nella persona o nei beni potrà reclamare riparazione morale o materiale avanti ai tribunali.

Art. 20. — La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una forza pubblica; questa forza, istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di olui a cui è affidata, deve restare permanentemente a servizio del popolo sovrano.

Art. 20 bis. — La legge non può avere effetto retroattivo.

Art. 21. — Qualora il governo violi le libertà e i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza sotto ogni forma è più sacro dei diritti e il più imperioso dei doveri.

II. — Dei diritti sociali ed economici.

Art. 22. — Ogni essere umano possiede, nei confronti della società, i diritti che garantiscono, in una con l'integrità e la dignità della persona, il suo pieno sviluppo fisico, intellettuale e morale.

La legge organizza l'esercizio di questi diritti.

Art. 23. — La protezione della salute dal concepimento e beneficio di tutti i presidi d'igiene e di tutte le cure che la scienza offre, sono garantiti a tutti ed assicurati dalla Nazione.

Art. 24. — La Nazione garantisce, alla famiglia le condizioni necessarie al suo libero sviluppo.

La Nazione protegge egualmente tutte le madri e tutti i bambini a mezzo di una legislazione e di istituzioni sociali appropriate.

La Nazione garantisce alla donna l'esercizio delle sue funzioni di cittadina e di lavoratrice in condizioni che le

consentano di adempiere al suo ufficio di madre ed alla sua missione sociale.

Art. 25. — La cultura più larga deve essere offerta a tutti senz'altra limitazione che le attitudini di ciascuno. Ogni ragazzo ha diritto all'istruzione ed all'educazione nel rispetto della libertà.

L'organizzazione dell'insegnamento pubblico d'ogni grado è un dovere dello Stato. Tale insegnamento dev'essere gratuito e deve essere reso accessibile a tutti con aiuto materiale a quanti, altrimenti, non potrebbero proseguire gli studi.

Art. 26. — Ogni uomo ha il dovere di lavorare e il diritto di avere un'occupazione.

Nessuno può, nell'applicazione del suo lavoro ricevere danno a motivo delle sue origini, delle sue opinioni o delle sue credenze.

Art. 27. — La durata e le condizioni del lavoro non devono arrecare pregiudizio nè alla salute, nè alla dignità nè alla vita familiare del lavoratore.

Gli adolescenti non devono essere costretti ad un lavoro che comprometta il loro sviluppo fisico, intellettuale o morale. Essi hanno diritto alla formazione professionale.

Art. 28. — Sia l'uomo che la donna hanno diritto ad una giusta remunerazione, secondo la qualità e la quantità del proprio lavoro; in ogni caso, ai mezzi necessari per vivere degnamente essi e la loro famiglia.

Art. 29. — Ognuno ha diritto al riposo ed allo svago.

Art. 30. — Ognuno ha diritto di difendere i propri interessi a mezzo dell'azione sindacale.

Ognuno è libero di aderire ad un sindacato di sua scelta o di non aderire ad alcuno.

Art. 31. — Ogni lavoratore ha diritto di partecipare per il tramite di suoi delegati alla determinazione collettiva delle condizioni di lavoro così come alle funzioni di direzione e di gestione delle imprese, aziende private e servizi pubblici.

Art. 32. — Il diritto di sciopero è riconosciuto a tutti, nell'ambito delle leggi che lo disciplinano.

Art. 33. — Ogni essere umano che a motivo dell'età, dello stato fisico o mentale, della situazione economica si trova nella impossibilità di lavorare, ha diritto di ottenere dalla collettività mezzi adeguati di esistenza.

La garanzia di questo diritto è assicurata dalla istituzione di organi pubblici di protezione (*sécurité*) sociale.

Art. 34. — I danni causati dalle calamità nazionali alle persone ed ai beni sono sostenuti dalla Nazione. La Repubblica proclama l'eguaglianza e la solidarietà di tutti rispetto agli oneri che ne derivano.

Art. 35. — La proprietà è il diritto inviolabile di usare, di godere e di disporre dei beni garantiti a ciascuno dalla legge. Ciascuno deve potersi accedere con il lavoro ed il risparmio.

Nessuno potrà esserne privato se non per causa di pubblica utilità legalmente constatata ed a condizione di una giusta indennità determinata conformemente alla legge.

Art. 36. — Il diritto di proprietà non potrà essere esercitato contrariamente all'utilità sociale o in modo da arrecare pregiudizio alla sicurezza, alla libertà, all'esistenza o alla proprietà altrui.

Ogni bene, ogni impresa che nel suo sviluppo ha o acquista i caratteri di servizio pubblico nazionale o di monopolio di fatto, deve diventare proprietà della collettività.

Art. 37. — La partecipazione di ciascuno alle spese pubbliche deve essere progressiva e calcolata in funzione della entità del patrimonio e dei redditi, tenuto conto dei carichi familiari.

Art. 38. — Nessuno sarà posto in una condizione d'inferiorità economica, sociale o politica contraria alla sua dignità e che ne permetta lo sfruttamento alla sua evoluzione a motivo del sesso, dell'età, del colore, della nazionalità, della religione, delle opinioni, delle sue origini etniche o altro.

L'esercizio delle libertà e dei diritti riconosciuti a tutti gli appartenenti all'Unione francese importa la condanna di ogni lavoro coatto in deroga al regime legale del lavoro nel territorio metropolitano.

Ogni propaganda contraria alle disposizioni precedenti sarà punita dalla legge.

Art. 39. — La salvaguardia dei diritti inscritti nella presente dichiarazione, il mantenimento delle istituzioni democratiche ed il progresso sociale esigono che tutti conoscano ed adempiano ai loro doveri: i cittadini devono servire la Repubblica, difenderla a prezzo della loro vita, partecipare agli oneri dello Stato, concorrere con il loro lavoro al bene comune e aiutarsi fraternamente.

DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA TITOLO I.

Della sovranità e dell'Assemblea nazionale.

Art. 40. — La Francia è una Repubblica indivisibile, democratica e sociale.

Art. 41. — La Francia forma con i territori d'oltremare, da una parte, e con gli Stati associati, dall'altra, una unione liberamente consentita.

Art. 42. — L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, bleu, bianco, rosso a tre bande verticali.

Il motto della Repubblica è: « Libertà, Uguaglianza, Fraternità ».

Art. 43. — La sovranità appartiene al popolo. Essa è esercitata conformemente alla Costituzione.

Art. 44. — Tutti i sudditi dell'Unione francese godono dei diritti e delle libertà della persona umana garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Tutti i nazionali ed i sudditi francesi del territorio metropolitano e dei territori d'oltre-mare godono dei diritti di cittadino.

Art. 45. — I nativi dei territori d'oltremare ai quali la legge riconosce uno statuto personale, conservano questo statuto finchè non vi abbiano essi stessi rinunciato.

Questo statuto non può in nessun caso costituire motivo per rifiutare o limitare i diritti e le libertà garantiti dagli articoli da 1 a 39 della presente Costituzione.

Art. 46. — La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si conforma alle norme del diritto pubblico internazionale. Essa non intraprenderà alcuna guerra a scopi di conquista e non userà mai le sue forze contro la libertà di nessun popolo.

Sotto riserva di reciprocità, la Francia acconsente alle limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione ed alla difesa della pace.

Art. 47. — Il popolo francese esercita la sua sovranità tramite i suoi deputati all'Assemblea nazionale, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto.

La Costituzione non potrà essere modificata che a mezzo di *referendum* conformemente all'articolo 119.

Art. 48. — I territori d'oltremare, eleggono, alle condizioni stabilite dalle leggi elettorali, deputati all'Assemblea nazionale.

Art. 49. — Sono elettori tutti i nazionali e sudditi francesi dei due sessi, maggiorenni e che godano dei diritti civili e politici.

La maggiore età è fissata a venti anni.

Art. 50. — I deputati all'Assemblea nazionale sono eletti per cinque anni. I poteri di un'Assemblea cessano al momento dell'entrata in funzione della nuova Assemblea.

Sono eleggibili gli elettori e le elettrici che abbiano compiuto almeno ventitré anni.

Le cause di ineligibilità e d'incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Art. 51. — L'Assemblea nazionale elegge il presidente del Consiglio dei ministri conformemente agli articoli 73 e 91.

Art. 52. — La guerra non può essere dichiarata senza l'assenso preventivo dell'Assemblea nazionale ed il parere preventivo del Consiglio dell'Unione francese.

Art. 53. — L'Assemblea nazionale convalida l'elezione dei suoi membri. La procedura del controllo sulla regolarità delle operazioni elettorali è determinata dalla legge.

Art. 54. — L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto in sessione annuale il secondo martedì di gennaio.

La durata complessiva delle interruzioni della sessione non può eccedere i quattro mesi. Sono considerate come interruzioni di sessione gli aggiornamenti di seduta superiori ai dieci giorni.

Art. 55. — Le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche. I rendiconti *in extenso* dei dibattiti sono pubblicati nel *Journal Officiel*.

L'Assemblea può costituirsi in comitato segreto.

Essa decide se l'argomento discusso in comitato segreto debba essere ripreso in seduta pubblica, e se il rendiconti *in extenso* dei dibattiti in comitato segreto debba essere pubblicato.

Art. 56. — L'Assemblea nazionale elegge il suo ufficio ogni anno all'inizio della sessione, con rappresentanza proporzionale dei gruppi.

Art. 57. — Quando l'Assemblea non è in sessione, il suo ufficio controlla l'azione del gabinetto. Esso può convocare l'Assemblea: deve farlo a domanda di un terzo dei deputati o del Consiglio dei ministri.

Art. 58. — Nessun deputato può essere perseguito, riccato, arrestato, detenuto o giudicato a causa delle opinioni manifestate o dei voti emessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 59. — Nessun deputato può, per la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato tranne che con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, salvo il caso di flagranza delitto. La detenzione o il procedimento a carico di un deputato è sospeso se l'Assemblea lo richiede.

Art. 60. — I deputati percepiscono un'indennità che garantisce, con la loro indipendenza, la dignità della loro vita. La legge fissa questa indennità con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari.

Art. 61. — I membri dell'Assemblea nazionale non possono far parte nè del Consiglio dell'Unione francese, nè del Consiglio economico.

TITOLO II.

Dell'elaborazione delle leggi.

Art. 62. — Il presidente del Consiglio dei ministri e deputati hanno l'iniziativa delle leggi.

Art. 63. — L'Assemblea nazionale studia i progetti e le proposte di legge di cui essa è investita nelle sue commissioni delle quali fissa il numero, la composizione e la competenza.

Art. 64. — Il Consiglio economico esamina, per dare suo parere, i progetti e le proposte di legge di sua competenza. Questi progetti sono ad esso sottoposti dall'Assemblea nazionale prima che essa deliberi.

Il parere deve essere dato entro dieci giorni, trascorsi quali non se ne tiene conto. Questo termine è ridotto a dieci giorni, nel caso in cui l'Assemblea nazionale abbia deciso.

Il Consiglio economico può inoltre essere consultato dal Consiglio dei ministri. Lo è obbligatoriamente quando si tratta della compilazione di un piano economico nazionale e abbia per fine l'occupazione integrale degli uomini e l'utilizzazione razionale delle risorse materiali.

Art. 65. — Il Consiglio economico viene eletto per 10 anni.

Una legge organica determina la composizione e la competenza del Consiglio economico.

TITOLO III.

Della discussione e della votazione delle leggi.

Art. 66. — Solo l'Assemblea nazionale ha il diritto di legiferare. Essa non può delegare a nessuno, in tutto o in parte questo diritto.

Salvo disposizione contraria, le leggi della Repubblica sono applicabili nei dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 67. — I trattati diplomatici regolarmente ratificati e pubblicati hanno forza di legge. Salvo clausola contraria essi si applicano di pieno diritto a tutti i dipartimenti e territori d'oltremare.

Art. 68. — I trattati relativi alla organizzazione internazionale, i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo stato delle persone e al diritto di proprietà dei francesi all'estero non sono definitivi che dopo essere stati votati dall'Assemblea nazionale.

nale. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna annessione di territorio può avere luogo se non in virtù di una legge.

Art. 69 — L'Assemblea nazionale vota il bilancio. I suoi membri hanno l'iniziativa delle spese.

Art. 70 — L'amnistia non può essere accordata che per legge.

Art. 71 — Il Consiglio dell'Unione francese è composto da consiglieri eletti dai consigli generali dei dipartimenti del territorio metropolitano e dai consigli generali o dalle assemblee territoriali dei dipartimenti e dei territori d'oltremare.

Art. 72 — Il Consiglio dell'Unione francese viene eletto per quattro anni.

Le sue sedute sono pubbliche e i rendiconti *in extenso* sono pubblicati in un bollettino speciale.

Il Consiglio dell'Unione francese siede contemporaneamente all'Assemblea nazionale. Esso non può prolungare la sua sessione al di là del termine previsto per la seconda lettura dei testi di cui è investito.

Art. 72-bis — Il Consiglio dell'Unione francese esamina, per dare il suo parere, i progetti e le proposte di legge che gli sono inviati sia su sua domanda, sia dal Consiglio dei ministri o dalla Assemblea nazionale. Esso dà il suo parere entro il mese che segue la trasmissione dall'Assemblea nazionale. Quando l'Assemblea nazionale ha dichiarato l'urgenza, il Consiglio dell'Unione francese dà il suo parere nello stesso termine previsto per i dibattiti dell'Assemblea nazionale secondo il regolamento di questa.

Se il parere del Consiglio dell'Unione francese è conforme, o se non è stato dato nei termini previsti all'alinea precedente, la legge è promulgata nel testo votato dall'Assemblea nazionale.

Se il parere non è conforme, l'Assemblea nazionale esamina il progetto o la proposta di legge in seconda lettura. Essa statuisce definitivamente e sovraneamente sugli emendamenti proposti dal Consiglio dell'Unione francese.

Art. 72-ter. — Non danno luogo a nessuna azione i discorsi tenuti in seno al Consiglio dell'Unione francese, così come i rapporti e qualsiasi altro documento stampato per ordine del Consiglio della Unione francese.

Nessun consigliere, può, per tutta la durata del suo mandato, essere perseguito o arrestato in materia criminale o correzionale se non con l'autorizzazione dell'Assemblea nazionale, concessa su parere del Consiglio della Unione francese, salvo il caso di flagrante delitto. La detenzione o il procedimento penale a carico di un consigliere è sospeso se l'Assemblea nazionale lo richiede.

I consiglieri dell'Unione francese percepiscono un'indennità fissata dalla legge.

Art. 72-quater — I membri del Consiglio dell'Unione francese non possono far parte del Consiglio economico.

TITOLO IV.

Del Consiglio dei ministri.

Art. 73 — Il presidente del Consiglio dei ministri viene eletto all'inizio di ogni legislatura, dall'Assemblea nazionale, a scrutinio pubblico ed a maggioranza assoluta dei deputati che la compongono.

Uguualmente avviene nel corso della legislatura, in caso di vacanza per morte, dimissioni o qualunque altra causa, salvo quanto è detto all'articolo 82.

Art. 74 — *Soppresso.*

Art. 75 — Il presidente del Consiglio ed i ministri da lui scelti sono nominati con decreto del presidente della Repubblica.

Art. 76 — Il presidente del Consiglio dei ministri assicura l'esecuzione delle leggi.

Egli nomina a tutti gli impieghi civili e militari, salvo quelli previsti dagli articoli 75 e 93.

Gli atti del presidente del Consiglio dei ministri, previsti nel presente articolo, sono controfirmati dai ministri competenti.

Art. 77 — La struttura, la composizione ed il programma del gabinetto sono sottoposti alla Assemblea nazionale, che accorda o rifiuta la sua fiducia.

L'Assemblea deve essere convocata a questo scopo al più tardi il quarto giorno seguente la costituzione del gabinetto.

Art. 78 — I ministri sono collegialmente responsabili, di fronte all'Assemblea nazionale, della politica generale del gabinetto ed individualmente dei loro atti personali.

Art. 79 — La questione di fiducia non può essere posta che dopo deliberazione del Consiglio dei ministri; può essere posta soltanto dal presidente del Consiglio.

La votazione sulla questione di fiducia non può aver luogo prima che sia trascorso un giorno intero da che essa è stata posta dinanzi all'Assemblea. Esso ha luogo a scrutinio pubblico.

La fiducia non può essere negata al gabinetto che ha la maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Questo rifiuto comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Art. 80 — Il voto, da parte della Assemblea nazionale, di una mozione di censura comporta le dimissioni dell'intero gabinetto.

Tale voto non può intervenire che due giorni interi dopo il deposito della mozione. Esso ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna.

La mozione di censura non può essere adottata che a maggioranza assoluta dei deputati all'Assemblea.

Art. 81 — L'Assemblea nazionale ha il diritto di pronunciare il suo scioglimento, con una risoluzione votata a maggioranza dei due terzi dei deputati.

Art. 81-bis — Se nel corso di una stessa sessione annuale si verificano due crisi ministeriali nelle condizioni previste dagli articoli 79 e 80, lo scioglimento dell'Assemblea nazionale potrà essere deciso dal Consiglio dei ministri, previo parere del presidente dell'Assemblea. Lo scioglimento sarà pronunciato, conformemente a questa decisione, con decreto del presidente della Repubblica.

Questa disposizione non è applicabile durante la prima metà della legislatura.

Art. 82 — Il presidente della Repubblica designa come nuovo presidente del Consiglio dei ministri il presidente della Assemblea nazionale. Questi costituisce il gabinetto assegnando i diversi dipartimenti ministeriali ai presidenti delle corrispondenti commissioni parlamentari.

Il nuovo gabinetto promuove, entro quaranta giorni dallo scioglimento, le elezioni generali.

L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto il quindicesimo giorno dopo la sua elezione per eleggere un nuovo presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto è detto all'articolo 102.

Art. 83. — I ministri hanno accesso all'Assemblea nazionale, alle sue commissioni ed agli organi consultivi. Essi devono essere ascoltati quando lo richiedono.

Possono farsi assistere da commissari designati con decreto.

Art. 84 — Il presidente del Consiglio dei ministri può delegare i suoi poteri a un ministro.

Art. 85. — In caso di vacanza per morte o per qualsiasi altra causa, il Consiglio dei ministri incarica uno dei suoi membri di assicurare provvisoriamente la presidenza del Consiglio dei ministri.

TITOLO V.

Della responsabilità penale dei ministri.

Art. 86. — I ministri sono penalmente responsabili dei crimini e delitti commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 87. — I ministri sono messi in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale, deliberante a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, e sono rinviati davanti alla Alta Corte di giustizia prevista dall'art. 88. I membri titolari e i supplenti dell'Alta Corte di giustizia non prendono parte alla votazione e non sono computati nel calcolo della maggioranza.

Art. 88. — L'Alta Corte di giustizia è eletta dall'Assemblea nazionale all'inizio di ogni legislatura.

Essa è composta di trenta membri: venti eletti dai membri dell'Assemblea con rappresentanza proporzionale dei gruppi; dieci eletti al di fuori dei membri dell'Assemblea a maggioranza assoluta.

Trenta membri supplenti sono eletti con le stesse modalità.

Art. 89. — L'organizzazione degli uffici dell'Alta Corte di giustizia e la procedura da seguire davanti ad essa sono determinate da una legge speciale.

TITOLO VI.

Del Presidente della Repubblica.

Art. 90. — Il presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea nazionale. Questa elezione ha luogo a scrutinio pubblico alla tribuna e richiede la maggioranza dei due terzi dei deputati componenti l'Assemblea. Se i tre primi scrutini non permettono di raggiungere questa maggioranza, l'elezione è rimandata all'indomani. Essa ha luogo allora nelle stesse forme ed a maggioranza di tre quinti.

Il presidente della Repubblica è eletto per sette anni. È rieleggibile una sola volta.

Art. 91. — Il presidente della Repubblica, dopo le consultazioni d'uso, comunica all'Assemblea nazionale i nomi dei candidati alla presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 92. — Egli rappresenta gli interessi permanenti dell'Unione francese e presiede alle solennità nazionali.

Art. 93. — Egli nomina in sede di Consiglio dei ministri i consiglieri di Stato, il gran cancelliere della Legione d'onore, gli ambasciatori e gli inviati straordinari, i residenti generali e i membri del Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 94. — Il presidente della Repubblica è tenuto informato dei negoziati dei trattati. Egli li firma e li ratifica.

Il presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso le potenze straniere; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 95. — Il presidente della Repubblica dispone delle forze armate.

Art. 96. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri. Egli fa stendere e conserva i processi verbali delle sedute.

Art. 97. — Egli presiede con le stesse attribuzioni il Consiglio superiore della difesa nazionale.

Art. 98. — Il presidente della Repubblica presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Art. 99. — Egli promulga le leggi entro i dieci giorni che seguono alla loro trasmissione da parte dell'Assemblea nazionale. Per sorvegliare l'esecuzione, egli firma i decreti d'applicazione.

Il termine previsto all'alinea precedente è ridotto a due giorni quando è stata dichiarata l'urgenza.

In caso di mancata promulgazione delle leggi da parte del presidente della Repubblica entro i termini previsti, il presidente dell'Assemblea nazionale procede a detta promulgazione.

Art. 100. — Ogni atto del presidente della Repubblica deve essere controfirmato dal presidente del Consiglio dei ministri e da un ministro.

Art. 101. — Al massimo trenta giorni e al minimo quindici giorni prima della cessazione dei poteri del presidente della Repubblica, l'Assemblea nazionale precede all'elezione del nuovo presidente.

Art. 102. — Se, in applicazione dell'articolo precedente, l'elezione deve aver luogo in un periodo in cui l'Assemblea nazionale è sciolta in conformità degli articoli 81 e 82 bis, i poteri del presidente della Repubblica in carica sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente. La nuova Assemblea procede all'elezione del nuovo presidente entro dieci giorni dalla propria elezione. In questo caso l'elezione del

nuovo presidente del Consiglio dei ministri ha luogo entro i dieci giorni che seguono l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

Art. 103. — In caso di vacanza per morte, dimissione, o per qualsiasi altra ragione, il Presidente dell'Assemblea nazionale assicura provvisoriamente l'*interim* delle funzioni del presidente della Repubblica.

Il nuovo presidente della Repubblica viene eletto entro dieci giorni, salvo quanto è detto all'articolo precedente.

Art. 104. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Egli è messo in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale rinviato davanti all'Alta Corte di giustizia con le modalità previste all'articolo 87.

Art. 105. — Il Presidente della Repubblica comunica con il popolo per mezzo di messaggi rivolti all'Assemblea nazionale. Questi messaggi sono letti all'Assemblea dal suo presidente con il duplice assenso di questi e del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 106. — La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile con ogni altra funzione pubblica elettiva.

Art. 107. — I membri delle famiglie che hanno regnato in Francia sono ineleggibili alla Presidenza della Repubblica.

TITOLO VII.

Del Consiglio Superiore della Magistratura.

Art. 108. — Il Consiglio superiore della magistratura è composto di dodici membri:

il presidente della Repubblica, presidente;

il guardasigilli, ministro della Giustizia, vice-presidente; sei personalità elette per sei anni dall'Assemblea nazionale, a maggioranza di due terzi, al di fuori dei suoi membri, e sei membri supplenti eletti con le stesse modalità;

quattro magistrati eletti per sei anni: uno dai presidenti e dai consiglieri della Corte di Cassazione, uno dai presidenti e dai consiglieri delle Corti d'Appello, uno dai presidenti e dai giudici dei tribunali di prima istanza, uno dai giudici di pace, e quattro membri supplenti eletti con le stesse modalità.

Le decisioni del Consiglio superiore della magistratura sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 109. — Il presidente della Repubblica in sede di Consiglio superiore della magistratura nomina i magistrati, a esclusione di quelli degli uffici di procura.

Il Consiglio superiore della magistratura assicura con le stesse modalità e conformemente alla legge la disciplina di questi magistrati, la loro indipendenza e l'amministrazione dei tribunali giudiziari.

Art. 110. — Il Consiglio superiore della magistratura esercita il diritto di grazia.

TITOLO VIII.

Delle collettività locali.

Art. 111. — La Repubblica francese, una ed indivisibile, riconosce l'esistenza di collettività territoriali.

Queste collettività sono i comuni e i dipartimenti, i territori e le federazioni d'oltremare. Esse si amministrano liberamente in conformità alla legge nazionale.

Art. 112. — La delimitazione, l'estensione, il raggruppamento eventuale e l'organizzazione dei comuni e dei dipartimenti, dei territori e delle federazioni d'oltremare sono fissati dalla legge.

Art. 113. — Le collettività locali sono amministrate nei diversi gradi da consigli eletti, con le modalità fissate dalle leggi elettorali, a suffragio universale. L'esecuzione delle decisioni di questi consigli viene assicurata dal loro sindaco o presidente.

Art. 114. — Il coordinamento dell'attività dei funzionari dello Stato, la rappresentanza degli interessi nazionali ed

controllo amministrativo delle collettività locali sono garantiti, nell'ambito dei dipartimenti, da delegati del governo designati dal Consiglio dei ministri.

Art. 114 bis. — La legge determinerà le modalità secondo le quali il consiglio generale amministrerà gli affari dipartimentali. Il presidente del consiglio generale, con l'assistenza dell'ufficio, assicurerà in qualsiasi momento l'esecuzione delle decisioni del consiglio generale.

La legge determinerà egualmente le modalità secondo le quali funzioneranno i servizi locali delle amministrazioni centrali in modo da avvicinare l'amministrazione agli amministrati.

Art. 115. — Gli interessi propri dei territori d'oltremare sono amministrati e gestiti da assemblee locali, elette a suffragio universale e diretto, il cui regime elettorale, composizione e competenza sono determinati da leggi speciali che assicurino la libertà di voto.

Quei territori che formano un gruppo od una federazione eleggono un'assemblea la cui composizione e competenza sono fissate da leggi speciali.

Art. 116. — Il ministro incaricato delle questioni della Francia d'oltremare è assistito, per ogni federazione o gruppo di territori, da un sottosegretario di Stato residente.

Questi sorveglia l'osservanza della Costituzione e l'applicazione delle leggi. Coordina i servizi pubblici dell'Unione francese e controlla il funzionamento delle amministrazioni locali.

Egli è responsabile del mantenimento dell'ordine e della difesa del gruppo o della federazione di territori.

TITOLO IX.

Disposizioni eccezionali.

Art. 117. — Qualsiasi legge che proclami la Repubblica in pericolo deve essere stata votata dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi.

La legge fissa, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante il periodo d'applicazione della legge prevista al primo alinea del presente articolo, gli articoli 81 e 81 bis cessano di essere applicabili.

Art. 118. — Durante i periodi di ostilità, leggi speciali fissano, se è necessario, le condizioni nelle quali sarà prolungata la durata delle funzioni dei deputati, dei consiglieri dell'Unione Francese, dei membri del Consiglio economico e dei membri elettivi del Consiglio superiore della magistratura.

Durante i medesimi periodi, l'applicazione degli articoli 81 e 81 bis è sospesa.

TITOLO X.

Della revisione della Costituzione.

Art. 119. — La presente Costituzione, adottata dal popolo francese, non può esser sottoposta a revisione che dal popolo.

La revisione ha luogo nelle seguenti forme:

L'Assemblea nazionale, con una risoluzione presa a scrutinio pubblico alla tribuna, a maggioranza dei deputati che la compongono, dichiara l'opportunità della revisione della Costituzione.

La risoluzione precisa i punti oggetto di revisione.

Essa viene sottoposta ad una seconda lettura entro il termine minimo di tre mesi.

Dopo questa seconda lettura l'Assemblea nazionale elabora un progetto di legge contenente le modifiche della Costituzione. Questo progetto è votato a maggioranza e nelle forme previste per la legge ordinaria.

Questo progetto di legge è sottoposto al referendum.

In caso di adozione da parte del popolo, esso è promulgato, come legge costituzionale, dal presidente della Repubblica entro gli otto giorni seguenti alla data del referendum.

Art. 119-bis — In caso di occupazione di tutto o di parte del territorio metropolitano da parte di forze straniere, non può essere iniziato nè proseguito alcun procedimento di revisione.

Art. 120. — La forma repubblicana del governo non può esser oggetto di proposta di revisione.

TITOLO XI.

Disposizioni transitorie.

Art. 121. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di assicurare la continuità della rappresentanza nazionale fino alla riunione dei deputati alla nuova Assemblea nazionale.

Art. 122. — Nel caso di circostanze eccezionali, i deputati in funzione all'Assemblea nazionale costituente potranno, sino alla data prevista nell'articolo precedente, esser convocati dall'ufficio dell'Assemblea, sia su iniziativa di questo che a domanda del governo.

Art. 122-bis — Il presidente del governo provvisorio della Repubblica rimetterà le dimissioni del governo nelle mani del Presidente della Repubblica subito dopo la sua elezione da parte dell'Assemblea nazionale, con le modalità previste all'articolo 90.

Art. 123. — L'ufficio dell'Assemblea nazionale costituente è incaricato di preparare la riunione delle assemblee istituite dalla presente Costituzione e, in particolare, di assicurare loro, sin da prima della convocazione dei loro rispettivi uffici, i locali ed i mezzi amministrativi necessari al loro funzionamento.

Art. 124. — Il Consiglio dell'Unione francese si riunirà di pieno diritto subito dopo la sua elezione. Entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, esso potrà deliberare validamente dopo che i due terzi dei suoi membri saranno stati proclamati eletti.

Art. 124-bis — Per l'elezione del primo Consiglio dell'Unione francese si procederà nella maniera seguente:

In ogni dipartimento del territorio metropolitano sarà eletto un collegio di delegati a suffragio universale diretto e a rappresentanza proporzionale.

Una legge fisserà le modalità secondo le quali saranno raggruppati, caso per caso, i collegi dipartimentali di delegati per assicurare l'elezione del Consiglio dell'Unione francese sulla base della rappresentanza proporzionale.

Art. 125. — Fino all'organizzazione del Consiglio Economico e entro il termine massimo di tre mesi dal momento della riunione dell'Assemblea nazionale, si soprassederà all'applicazione dell'art. 64 della presente Costituzione.

Art. 126. — La presente Costituzione entrerà in vigore il giorno della prima riunione dell'Assemblea nazionale.

L'Assemblea nazionale si riunirà di pieno diritto il quarto martedì seguente alle elezioni generali.

Art. 127. — La presente Costituzione sarà promulgata dal presidente del Governo provvisorio della Repubblica nei due giorni che seguiranno la data della proclamazione del risultato del referendum e nella forma seguente:

« L'Assemblea nazionale Costituente ha adottato;

« Il popolo francese ha approvato;

« Il presidente del Governo provvisorio della Repubblica promulga la presente Costituzione:

L'articolo su La dichiarazione dei diritti, pubblicato nel fascicolo 11, è parte di una relazione sullo stesso argomento redatta dal prof. Costantino Mortati per la Commissione di studio per la riorganizzazione dello Stato.

I partiti politici in Italia

6

1. — L'esigenza che ora veniva a proporsi ai partiti di massa, era quella della formazione dei quadri dal basso all'alto, che il demolaburismo italiano, dalla vecchia destra alla sinistra radicale, non aveva soddisfatto e spesso non aveva avvertito. Il liberalismo, infatti, trapassando naturalmente nella democrazia, aveva conservato l'antica incomprendimento dei problemi di classe e l'antica incapacità di svolgere, specie nel mezzogiorno, opera di penetrazione nel largo ceto dei salariati dell'intelligenza e del braccio, che riusciva spesso a sedurre e a corrompere. Il cosiddetto problema del Mezzogiorno è un'eredità pesante e imperdonabile di questa politica miope e immorale. Mentre nel nord, l'ultimo decennio del secolo, — dal 1. maggio 1890, inizio del movimento operaio organizzato, al riconoscimento giolittiano della neutralità dello Stato di fronte al conflitto di classi — segna l'inizio di un vero processo di rinnovamento; nel sud, in questo stesso periodo, e dopo, la classe dirigente ostacolò sempre la formazione di veri e propri movimenti e partiti politici, mantenendo a tutte le organizzazioni il carattere di clientele a scopo elettorale. Il sistema maggioritario e lo stretto collegio uninominale offriva un terreno sempre favorevole alle lotte di influenza, alla saldatura di interessi, non di classe, ma di caste e di ceti, soprattutto allo sfruttamento della forza politica (voto) delle classi proletarie, a vantaggio della plutocrazia agraria e censuaria.

Sebbene il Sud avesse iniziato con slancio brillante i movimenti di classe, fin dai tempi lontani della *Alleanza della Democrazia*, la divisione politica, per linee normali di contrapposizione degli interessi di classe, non vi si poté mai realizzare. E, di conseguenza, l'educazione politica della piccola e media borghesia, del proletariato agricolo e industriale, non presenta le linee normali di sviluppo, più o meno rapido ma costante e coerente, che si ritrovano prima nei centri industriali e poi nelle stesse zone rurali dell'Italia settentrionale. L'opera dei pionieri, di agitatori isolati e spesso calunniati, è prontamente annullata dall'opera continua e spregiudicata di politicanti di ogni grandezza, che non rifuggono dai compromessi con la malavita, dalle alleanze con gli avversari politici di ieri, per consolidare il loro meschino dominio.

Liberali conservatori, democratici radicali, democratici clericali, con sfumature infinite, senza alcuna preoccupazione di dottrina né di partito, senza alcuna adesione né conoscenza degli schemi ideologici ed economici entro i quali si svolge la vita politica contemporanea, rappresentano alla Camera, in serrata pattuglia, detta degli *ascari*, il disprezzato Mezzogiorno. La mancanza di iniziativa, di coraggio, di lealtà, la scarsa comprensione riscontrata sempre nei governi — in cui pure l'elemento meridionale non man-

cava di essere rappresentato — lasciò la situazione del Mezzogiorno, e quindi dei partiti e delle forze politiche operanti da Roma in giù, nelle condizioni in cui erano nel '48.

Liberali conservatori e progressisti, democratici di varie tendenze, socialisti e organizzatori operai, davano intanto all'Italia settentrionale un volto moderno, europeo, che, nel travaglio della prima guerra mondiale e del dopo-guerra, rappresenta i problemi, le situazioni, le soluzioni, che l'Europa continentale ebbe ad attraversare nello stesso periodo. Si formarono e si svilupparono, come vedemmo, grandi partiti di massa. Accanto al partito socialista, più o meno legato alle tesi del marxismo, si afferma con impressionante rapidità e fortuna il partito della democrazia cristiana, detto «popolare». Come il partito socialista era squassato dall'urto continuo delle due anime — riformista e rivoluzionaria — che si agitavano nel suo seno; così il partito popolare cercava di conciliare nell'unità disciplinare la duplice tendenza — reazionaria e rinnovatrice — che si svolgeva nel suo largo ambito.

Mentre il partito socialista, sotto la suggestione dell'esperienza russa, si divideva, e quindi si indeboliva; e la minaccia della reazione fascista incombeva su tutti i partiti genericamente democratici, la democrazia cristiana temeva di associarsi coi riformisti in una azione comune di difesa degli interessi proletari. Molto meno minacciati, in un primo tempo, dal bastone fascista, i democristiani sperarono di sottrarsi, con qualche sacrificio degli elementi di sinistra, alla battaglia. Infatti i loro uomini di destra furono addirittura fiancheggiatori del fascismo al governo. Allo stesso modo i liberali e i demo-liberali (già radicali), che non avvertivano alcuna inibizione di carattere etico, oltre che politico, di fronte alla violenza fascista, non furono alieni dal fiancheggiamento, fino a che il precipitare della crisi del 1924 non portò il regime verso la tirannia e verso il «partito unico».

2. — La formazione di grandi partiti di massa, destinati a dare al regime di vita pubblica in Italia l'assetto e lo stile della lotta democratica e parlamentare fra partiti di governo e di opposizione, si avviava rapidamente alla soluzione assurda del partito unico e della dittatura di parte. Errori e deviazioni, insufficienza di uomini e scarsa intelligenza delle situazioni impedirono o fermarono il naturale processo della formazione di gruppi dirigenti, di vere e proprie élites, dal seno stesso dei partiti di massa. Era nella logica di questo processo l'adozione del sistema elettorale, che risponde alle esigenze della lotta politica fra grandi partiti organizzati. Incuranti della divisione ancora profonda fra set-

trione e mezzogiorno, presi dal gioco dei grandi numeri, uomini di governo ed esponenti dei partiti si trovarono d'accordo, nel '19, nell'esperimento della «proporzionale», che doveva portare, nella confusione delle lingue, chiarezza e fermezza di ideologie e di programmi. Il risultato fu disastroso. Mentre i grandi partiti non superarono — e non potevano superare per effetto dell'applicazione della matematica ai rapporti politici — le loro interne divisioni e debolezze; e si ebbe, perciò, una rappresentanza socialista divisa tra riformisti e massimalisti e, infine, tra queste due correnti e la giovane falange dei terzinternazionalisti, ed una rappresentanza democristiana sempre divisa tra conservatori e progressisti; i liberali di destra e i demo-liberali, come partiti di élites accentuarono progressivamente, passando dal nord al sud, il carattere equivoco e confuso delle loro formazioni, costrette a cercare solidarietà senza riguardo alla linea politica e programmatica degli infiniti gruppi, di cui offrivano la somma.

Questa divisione, con l'indebolimento generale che doveva derivarne, fu la causa della disastrosa carenza del Parlamento in quel primo dopoguerra e la giustificazione dell'intervento fascista, appoggiato alle forze politiche che credevano di potersene servire, che se n'erano fatto schermo contro la «proporzionale», ma che ne furono prima dominate e poi schiacciate.

Intanto, fin dalla crisi bosniaca, il movimento nazionalista in Italia, aveva cominciato a tracciare le prime linee di un deciso atteggiamento politico e si era incontrato con gli attivisti di varia provenienza, e soprattutto con gli elementi sfuggiti al controllo del partito socialista, dopo la scissione sindacalista e dopo la scissione riformista, dal 904 al 912. Il programma dei nazionalisti, portato alla esasperazione dalle avanguardie dannunziane e marinettiane, incontrò improvvisamente favore nel clima del dopoguerra, inserendosi nella generale reazione contro i risultati della Conferenza della Pace. Gli errori di Orlando, sempre più dominato dalla forte personalità del suo ministro degli esteri, offrirono al caotico movimento dei fasci una base concreta, in cui poterono svilupparsi i pericolosi isterismi del nostro temperamento politico. Vantandosi erede e continuatore del socialismo della seconda *Internazionale*, Mussolini poté operare una sua sintesi fra i termini opposti del sindacalismo attivista e del nazionalismo romantico della media e piccola borghesia, refrattaria ad ammettere il suo inevitabile declino e disposto a correre l'avventura.

La sintesi fascista poté così imporsi all'attenzione dei ceti borghesi, industriali ed agrari, intanto che la violenza dei suoi manipoli riusciva ad infrangere il fronte unico del proletariato, non abbastanza difeso, anzi indebolito dalla mancata solidarietà fra i partiti di massa.

(Continua a pagina 11)

RASSEGNA POLITICA

Il XXIV Congresso del Partito Socialista Italiano

Dall'11 al 17 aprile si è svolto a Firenze il 24. Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano. Dopo la discussione sulla relazione del Segretario del Partito Pietro Nenni e dopo la votazione delle mozioni caratterizzanti la posizione del Partito tra le forze politiche italiane, sono state approvate dal Congresso due altre mozioni che definiscono il programma del Partito per la Costituzione.

A) La mozione sullo « Stato repubblicano », illustrata da Massimo Severo Giannini, parte dalla premessa che è vano tentare di stabilire una vera unità democratica tra popolo e apparato dei pubblici poteri nell'ambito dello stato capitalista, nel quale, di fronte al riconoscimento formale della libertà e dell'uguaglianza, sta la sostanziale posizione di privilegio dei gruppi economicamente più forti, che detengono il potere politico. Compito dell'Assemblea Costituente sarà quindi quello di stabilire quella permeazione tra popolo e Stato in cui consiste l'intima struttura della democrazia. Tuttavia nella nuova Costituzione dovrà accogliersi il principio che lo Stato italiano dovrà accettare tutte quelle limitazioni di sovranità che derivino da un eventuale organismo super-statale, quale potrebbe essere richiesto dalla moderna vita internazionale. Per quanto riguarda le libertà civili, le tradizionali libertà delle costituzioni liberali dovranno essere rafforzate con lo stabilire la possibilità di chiamare indirettamente in giudizio lo Stato e col versare al cittadino leso una giusta indennità. Saranno in tal modo regolate le libertà di persona, di domicilio, di corrispondenza, di opinione, di coscienza e di culto. L'eguaglianza dei cittadini deve essere garantita dando allo Stato il compito di eliminare le disuguaglianze impuntabili ai fatti attinenti allo stesso corpo sociale. Di conseguenza, lo Stato deve fornire equamente tutti di abitazioni civili, di alimenti base, di adeguata protezione sociale (sanità, igiene, previdenza, assistenza, sport) di adeguate istruzione ed educazione. La protezione sociale deve rivolgersi particolarmente alla famiglia e all'infanzia. L'enunciazione del pensiero deve essere libera; la stampa sarà libera da ogni censura preventiva e il sequestro limitato ai casi di delitti.

Saranno garantite le libertà patrimoniali, mobiliari ed immobiliari. Tuttavia ai proprietari di beni di produzione di determinate dimensioni incomberanno pubblici doveri in modo che i beni stessi giovinno anche alla collettività. Alla libertà del lavoro dovrà corrispondere il dovere del lavoro. Il Partito Socialista ritiene che sia condizione fondamentale di democrazia assicurare che nei sindacati, nei consigli di gestione, negli organismi locali trovi la più ampia applicazione il principio dell'autogoverno, nel senso che spetta ai cittadini eleggere determinati funzionari pubblici.

I Comuni devono essere rispettati quali cellule di vita dello Stato. E' però opportuno che i piccoli comuni vengano federati in organismi più ampi, di 75-100.000 abitanti, per ovviare

alla non funzionalità dovuta alla piccolezza di molti comuni. Questi enti maggiori potranno chiamarsi « comunità » e avranno piena libertà statutaria. Le comunità potranno riunirsi in regioni delimitate come circoscrizioni statali, dotate di autogoverno, con funzionari statali ma eletti dai cittadini. Il Partito Socialista ritiene che questa soluzione del problema regionale concili le esigenze della democrazia, del decentramento e della funzionalità del coordinamento. Alle « comunità » dovranno attribuirsi in esclusiva la polizia locale, l'urbanistica, le opere pubbliche locali e i servizi pubblici locali. Saranno invece affidate allo Stato l'istruzione, l'educazione e la protezione sociale. Le provincie saranno soppresse, e la maggior parte dei compiti interni dello Stato saranno decentrati alle regioni.

Il Partito Socialista è favorevole al riconoscimento di uno *status dei partiti*, sulla base delle percentuali dei voti da essi riportati nelle elezioni politiche, attribuendo tale *status* a quei partiti che superino certe percentuali. Ai partiti riconosciuti potranno affidarsi particolari poteri di pubblico controllo, ma potranno istituirsi anche pubblici controlli sui fondi di essi.

Dovrà esservi una sola Camera, eletta a suffragio diretto e segreto e, almeno per un primo tempo, anche proporzionale. La Camera durerà 4 o 5 anni e, ripartita in commissioni, eserciterà il potere legislativo, concorrendo col governo nell'indirizzo politico. Presso i principali ministeri saranno però eletti dei consigli tecnici consultivi, che lavoreranno in collegamento con le commissioni della Camera. L'iniziativa delle leggi spetta soltanto alla Camera. Il *referendum* sarà ammesso nelle questioni costituzionali. Al *Capo dello Stato* spetterà la funzione di « guardiano della Costituzione ». Egli, assistito da un collegio di 5 membri, potrà sciogliere la Camera, prorogarla, vistare le leggi, fare raccomandazioni al Governo, controllarlo tramite la Corte dei Conti, che da lui dipenderà, nominare parte dei componenti della Corte suprema costituzionale. Egli eserciterà i propri poteri senza controfirmare, ma potrà essere accusato dalla Camera. Il *Governo* sarà composto dal Presidente del Consiglio, eletto dalla Camera, e dai Ministri da lui nominati. La Camera darà al Governo la fiducia: ma il voto di sfiducia, distinto dal voto di biasimo, dovrà essere dato con particolare procedura e maggioranza. L'Amministrazione centrale sarà costituita da servizi riuniti in pochissimi ministeri, tra i quali uno per la Presidenza ed uno per i piani economici.

La *giurisdizione* sarà un corpo autonomo ed indipendente, in parte composta da giudici elettivi (autogoverno). Tutte le giurisdizioni speciali devono essere abolite ed eventualmente sostituite con giurisdizioni ordinarie. Saranno però istituiti Tribunali amministrativi e regionali. Vi sarà una *Corte suprema costituzionale*, per il controllo della costituzionalità delle leggi e con potere di giudicare il Ca-

po del Governo, accusato di reati politici, eletta parte dal popolo, parte dalla Camera e parte dal Capo dello Stato.

La Costituzione sarà rigida, cioè potrà essere modificata solo con particolari congegni.

Questa Costituzione auspicata dal Partito Socialista, si discosta dalla forma presidenziale, da quella parlamentare e da quella assembleare. E' una forma in cui i poteri dello Stato si controllano reciprocamente e attraverso l'autogoverno assicurano quella permeazione tra Stato e popolo in cui consiste l'intima natura della democrazia.

B) La seconda mozione, sulla politica economica, presentata da Ruggero Amaduzzi, parte dal riconoscimento che alla classe lavoratrice spetta, oltre che la realizzazione della democrazia nel campo politico, una funzione essenziale nella soluzione dei problemi economici collegati alla ricostruzione del Paese. Il punto fondamentale della politica economica del Partito è l'incremento della produzione attraverso il miglioramento dell'intero apparato produttivo; i frutti dell'aumentata produttività dovranno essere assicurati alla classe lavoratrice, alla quale è necessario creare subito delle condizioni di vita meno disagiate. I suddetti obiettivi possono essere raggiunti soltanto con l'eliminazione del sistema degli interventi frammentari e con l'impostazione di una politica economica organica, in base ad un piano sufficientemente elastico e aderente alla struttura economica italiana.

Tale politica presuppone una riforma agraria e la socializzazione di quei complessi finanziari o industriali che, per le dimensioni raggiunte, oppongono o possano opporre alle esigenze di interesse collettivo la difesa di posizioni di privilegio. Sarà tenuto debito conto dei contributi che può offrire l'iniziativa privata e sarà incoraggiata la libera e spontanea cooperazione. La consapevole collaborazione dei lavoratori alla direzione delle aziende sarà garantita mediante i consigli di gestione.

Allo scopo di addivenire alla piena stabilità del valore della moneta è necessario che il bilancio statale raggiunga condizioni di equilibrio attraverso la diretta revisione delle spese, il costante controllo dei ricavi e dei costi dei servizi pubblici ed una severa politica fiscale chi si basi su un nuovo e rigoroso accertamento dei beni di ciascuno.

La ricostituzione della nostra finanza pubblica sarà perseguita attraverso la denuncia obbligatoria della ricchezza di ciascuno, abbinata al cambio della moneta e all'applicazione dell'imposta straordinaria patrimoniale.

E' necessario perseguire il graduale reinserimento della nostra economia nell'economia mondiale, abbandonando le fallite politiche nazionaliste autarchiche e consentendo il libero trasferimento nel mondo di tutti i fattori produttivi e in particolare della mano d'opera. Il Partito Socialista considera l'aiuto creditizio dall'estero come un fattore essenziale al risanamento monetario e allo sviluppo produttivo, il quale sviluppo è la migliore garanzia per i Paesi mutuanti.

Il I Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana

Nei giorni 24, 25, 26, 27, 28 si è svolto a Roma il Primo Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana.

Dopo la relazione politica svolta, il giorno 24, dal Segretario del Partito On. De Gasperi, in cui l'oratore ha trattato della situazione politica generale e dei rapporti del partito democratico cristiano con le altre correnti politiche, il giorno 25 il prof. Gonella e l'avv. Piccioni hanno illustrato il programma del Partito di fronte alla Costituente ed al referendum, trattando, il primo, dei principi fondamentali della Costituzione e della struttura dello Stato e, il secondo, della forma istituzionale.

Il prof. Gonella ha iniziato il suo dire affermando che la nuova Costituzione deve essere il presidio di quattro fondamentali libertà: libertà religiose, morali, politiche, ed economiche.

Passando a specificare le singole libertà, l'oratore afferma che le libertà religiose implicano anzitutto la libertà di coscienza, nel senso che non può essere impedito ad alcuno di agire secondo coscienza, ed in secondo luogo la libertà di credere, professare e propagandare la fede cattolica che è quella del popolo italiano, la libertà della Chiesa, distinta dallo Stato ma cooperante con esso sulla base definitiva ed irrevocabile dei patti del Laterano.

Le libertà morali si concretano in libertà della persona, della famiglia, della scuola e dal vizio. La persona umana deve essere tutelata nell'invulnerabilità della vita e del corpo e contro gli arresti, nei casi e nelle forme non previste dalla legge, nella libertà di domicilio, di soggiorno, di emigrazione, e di corrispondenza. La libertà della famiglia significa opposizione alle arbitrarie limitazioni di razza, difesa dell'indissolubilità del matrimonio, lotta contro le cause della limitazione delle nascite, libertà di educazione della prole con la cooperazione dello Stato e della Chiesa. La libertà della scuola comporta il diritto per i genitori di scegliere liberamente la scuola che corrisponda ai loro ideali educativi; ed il dovere per lo Stato di promuovere le pubbliche scuole, tenendo però presente che la scuola neutra o laica è assurda ed irrealizzabile, e concedendo alle università una larga autonomia. Per affermare la libertà dal vizio lo Stato deve tutelare con ogni mezzo la pubblica moralità e il buon costume.

Quanto alle libertà politiche occorre premunirsi dalle tirannidi, dagli arbitri del potere, dal privilegio, dall'intolleranza e dal timore.

Le libertà economiche che impongono di risolvere la questione sociale sul terreno del diritto costituzionale, affermando la difesa e la diffusione della proprietà ed attuando, secondo giustizia, le riforme agraria, tributaria, industriale e bancaria.

L'esercizio sicuro e permanente di queste libertà deve essere garantito dalla struttura stessa dello Stato democratico.

Occorrono anzitutto garanzie contro gli attentati alla costituzione, e la prima garanzia è il suo carattere rigido, e l'istituzione di una Corte suprema costituzionale che serva a preservare la costituzione dagli arbitri del legislativo e dell'esecutivo e dagli attentati dei partiti.

Una garanzia si trova anche nel sistema bicamerale, che ha lo scopo di favorire la collaborazione e l'equilibrio tra le forze sociali. Una seconda camera risponde alla esigenza della riflessione e del controllo che postula un secondo esame. Essa non deve essere nominata, ma eletta da assemblee regionali ed associazioni professionali, in modo da esprimere organicamente la rappresentanza territoriale ed istituzionale degli interessi di categoria.

Pur affermando la supremazia del legislativo occorre poi, ai fini delle libertà, garantire la stabilità dell'esecutivo richiedendo particolari procedure per il voto di fiducia che va distinto dal voto di dissenso.

L'indipendenza della magistratura garantirà l'imparzialità del potere giudiziario.

Una ultima garanzia si ha nel decentramento: lo Stato deve essere costituzionalmente decentrato, con larghe autonomie locali ma senza giungere al separatismo o federalismo. Occorre istituire la regione come ente autonomo rappresentativo ed amministrativo degli interessi professionali e territoriali, determinando i limiti della sua competenza restando nell'ambito dello stato unitario.

Ma tutte le garanzie giuridiche e politiche sono impotenti se mancano le garanzie morali, assicurate dalla maturità della coscienza religiosa, morale, politica ed economica del popolo, che deve essere indotto all'osservanza spontanea delle leggi, resa più facile dalla rispondenza del diritto positivo al diritto naturale.

Occorre rinnovare lo Stato rinnovando l'uomo e non affidandosi esclusivamente al miracolismo di una nuova costituzione.

Dopo il prof. Gonella nella stessa giornata ha preso la parola l'avv. Piccioni che ha svolto la sua relazione sulla forma istituzionale.

L'avv. Piccioni ha auspicato che il partito si pronunciasse in senso repubblicano dato il risultato del referendum interno che ha segnato una schiacciante maggioranza per la corrente repubblicana.

La soluzione repubblicana, ha affermato l'oratore, aderisce allo spirito delle istituzioni democratiche rappresentative, ma non deve sopraffarle o comunque deviarle. La posizione repubblicana del partito, ha concluso l'oratore, risponderà anche al supremo inderogabile imperativo della pacificazione del paese.

Dopo l'intervento di vari altri oratori si è passato alla votazione del seguente ordine del giorno firmato da Piccioni, Pellizzari, Grandi, Aldisio, Santoro, Passarelli, che ha riportato 740 mila voti favorevoli e 254 mila contrari:

«Il I° Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, sentite le relazioni Gonella e Piccioni

afferma

1) la battaglia che si profila è la battaglia per la libertà e la giustizia sociale;

2) la difesa e la garanzia della libertà nella nuova costituzione e nella struttura dello stato e la giustizia sociale, condizione inderogabile nella soluzione dei problemi politici ed economici, debbono essere l'impegno primo e assoluto per tutti gli iscritti e

aderenti al partito. Come nella politica interna, così nella politica esterna, sia nel rapporto del cittadino di fronte allo stato, sia nel rapporto degli italiani verso la comunità delle Nazioni, vale soprattutto questo nostro impegno di difesa e di garanzia della libertà e della giustizia;

3) coscienti del senso storico dell'ora e persuasi che uno oscuramento della civiltà cristiana sarebbe fatale per il destino d'Italia e renderebbero vano ogni progresso politico e sociale, la Democrazia Cristiana fa un supremo appello alle unità di tutte le forze sane del Paese per la salvaguardia della nostra concezione della vita pubblica, e mobilita attorno allo scudo crociato tutte le sue energie, al fine di ottenere un così vasto suffragio popolare, che, nel nome della Democrazia cristiana, assicuri al Paese la continuità e il progresso dei più alti valori dello spirito;

4) valutata l'attuale situazione del Paese, tenendo presente la imminenza del referendum e il suo carattere di democrazia diretta, necessariamente legata alla libertà di coscienza del singolo cittadino, rivendica tuttavia al Partito, quale forza politica organizzata, il dovere di affermare il suo indirizzo sul problema istituzionale;

e, preso atto anche del risultato della consultazione già compiuto fra gli iscritti della democrazia Cristiana, si pronuncia per la soluzione repubblicana.

Il giorno 28, l'on. De Gasperi ha concluso le discussioni sulle relazioni politiche ed il Congresso è passato alla elezione del nuovo Consiglio Nazionale che, riunitosi il 29, ha proceduto alla nomina della nuova direzione.

I partiti politici in Italia

(Continuazione da pagina 9)

Le ultime scissioni, nel partito socialista, iniziate a Livorno nel '21, con l'uscita dei comunisti, e compiutasi, nell'ottobre dell'anno successivo a Roma, con l'uscita degli «unitari», spezzava definitivamente l'unità del partito alla vigilia della «marcia su Roma».

Più tardi, molto più tardi, in terra di esilio, le membra sparse del socialismo italiano poterono essere ricomposte, in tanto che in patria i partiti della democrazia pagavano con la vita il prezzo della loro illusione e del loro fiancheggiamento fascista, o mantenevano, coi loro uomini migliori, in piccoli cenacoli clandestini, la fiamma e il culto della libertà.

L'esperimento fascista del «partito unico», della dittatura, della oligarchia parassitaria e guerrafondaia si compiva sino in fondo. La soppressione violenta dei partiti politici si doveva concludere con la distruzione del sistema politico, fondato su l'avvicendamento dei gruppi dirigenti, al governo e all'opposizione, cioè con la visione di quella ipotesi democratica, che il regime parlamentare accennava di tanto in tanto ad introdurre definitivamente nel sistema.

Il crollo del fascismo e la guerra perduta ripropongono in termini non diversi, ma senza paragone più gravi, questo stesso problema che è insieme morale e politico.

Attività della Costituente francese

* Il dibattito sul trasferimento e la devoluzione dei beni delle imprese editoriali collaboratrici, iniziatosi il 12 aprile, è proseguito nei giorni seguenti. Dopo violenti attacchi di *Herriot* e il rigetto di un controprogetto di *Bustide*, è stato approvato l'art. 1 che definisce i casi di trasferimento allo Stato. Il dibattito è proseguito animatissimo, anche perchè l'M. R. P., che aveva approvato il progetto durante i lavori della Commissione della Stampa, ha presentato una serie di emendamenti che sono stati tutti respinti. Il progetto di legge è stato definitivamente adottato il giorno 16 con 237 voti contro 102 (l'M. R. P. si è astenuto).

* Il dibattito sulla Costituzione, interrotto il 12 aprile, onde poter permettere ai capi dei tre partiti maggiori di mettersi d'accordo sul problema costituzionale (accordo non raggiunto nonostante gli sforzi di *Auriol* e *Gouin*), è stato ripreso il 15 aprile con la discussione del titolo II: « Dei poteri dell'Assemblea nazionale ».

A nome dell'M. R. P., *Coste-Floret* ha proposto di fare precedere all'art. 55 la seguente disposizione: « Il Parlamento si compone: 1. dell'Assemblea nazionale; 2. del Consiglio dell'Unione francese ». Lo stesso *Coste-Floret* ha dichiarato che si trattava di una questione di principio e che bisognava decidersi o per un governo di Assemblea o per un vero regime parlamentare. Se l'emendamento non fosse stato accettato l'M.R.P. avrebbe votato contro la Costituzione. Ciò nonostante, data la recisa opposizione dei socialisti e comunisti a qualsiasi forma di Senato, sia « confessato » che « camuffato », l'emendamento è stato respinto con 288 voti contro 260.

Gli articoli seguenti del titolo, meno l'art. 62 (elezione del Presidente del Consiglio dell'Assemblea Nazionale) che è stato rinviato, sono stati adottati senza discussione.

E' stato poi preso in esame il titolo III: « Degli organi consultivi ». Ha dato luogo ad una discussione assai lunga l'art. 69:

Pierre Courant (repubb. ind.) ha proposto che nel caso che il Consiglio dell'Unione abbia respinto una legge, l'Assemblea debba pronunciarsi a maggioranza di due terzi. Ma l'emendamento viene respinto (298 voti contro 162).

Eguale sorte tocca ad un emendamento di *Soustelle* che domanda che il Consiglio dell'Unione abbia il diritto di elaborare dei progetti di legge che saranno poi sottoposti all'Assemblea. Nonostante l'appoggio dell'M. R. P., l'emendamento non è stato accettato (288 voti contro 266).

La discussione è proceduta quindi velocemente, anche perchè gli articoli più discutibili sono stati rinviati, e nella stessa seduta sono stati approvati la maggior parte degli articoli dei titoli III-VI. Per quanto riguarda il titolo VI: « Del Presidente della Repubblica », sono state decise le sue attribuzioni: egli rappresenta gli interessi permanenti dell'Unione francese; nomina i consiglieri di Stato, gli ambasciatori e i residenti generali; è tenuto informato dei negoziati dei trattati, li firma e li notifica; presiede il Consiglio dei ministri, i Consigli su-

periori della difesa nazionale e della magistratura; promulga le leggi e non è responsabile che nel caso di alto tradimento.

Nel frattempo si era riunito il Comitato direttivo dell'M.R.P. che a notte tarda votava una mozione nella quale si dichiarava che l'M. R. P. non avrebbe votato la Costituzione a meno che fossero state accettate le seguenti condizioni: 1. l'Assemblea legislativa e il Consiglio dell'Unione francese debbono costituire il Parlamento; 2. il Presidente della Repubblica deve essere eletto da queste due Camere; 3. il diritto di scioglimento dell'Assemblea nazionale deve essere attribuito al Presidente della Repubblica; 4. deve essere assicurata l'indipendenza della giustizia nei riguardi del potere politico.

Ripresa il giorno seguente la discussione del progetto di Costituzione, è stato esaminato il titolo VIII: « Delle collettività locali ».

Un emendamento di *Leenhardt* (social.), tendente ad istituire delegati governativi a fianco dei sindaci e dei presidenti delle Assemblee locali, è stato preso in considerazione e rinviato alla commissione nonostante l'opposizione dei comunisti e di parte dell'M. R. P.

Il 17 mattina si è riunita la Commissione della Costituzione e sono state fatte delle nuove proposte al gruppo M. R. P. che però le ha rifiutate ad unanimità.

Di conseguenza nella seduta dell'Assemblea tenutasi nello stesso giorno l'M.R.P. ha votato sempre con l'oppo-

sizione, ma tutti gli emendamenti proposti dai repubblicani popolari o appoggiati da essi sono stati respinti con maggioranze variabili dai 21 ai 57 voti. Grande è l'importanza dei voti emessi dall'Assemblea in questa seduta, soprattutto in considerazione degli argomenti a cui si riferivano questi emendamenti non accettati: pubblicazione dei dibattiti del Consiglio dell'Unione francese, immunità dei membri del detto Consiglio, partecipazione del Consiglio dell'Unione francese all'elezione del Presidente della Repubblica, elezione di quest'ultimo a scrutinio segreto, diritto del Presidente della Repubblica di scegliere il Presidente del Consiglio e di sciogliere l'Assemblea Nazionale; struttura del Consiglio superiore della magistratura.

Il 18 aprile un appello di *Gouin* all'Unione e alla conciliazione ha avuto un effetto completamente negativo, data la intransigenza dell'M.R.P. Altri emendamenti proposti dai rappresentanti dell'M.R.P. non sono stati accettati: così quello tendente a concedere il diritto di grazia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, al Presidente della Repubblica, e quello tendente a ristabilire il controllo di costituzionalità delle leggi, origine prima della secessione dell'M.R.P.

Falliti anche i tentativi *in extremis* di un accordo di compromesso tra i tre maggiori partiti, la Costituzione francese è stata definitivamente adottata il 19 sera con 309 voti contro 249. Hanno votato in favore i socialisti ed i comunisti; contro l'M.R.P., i repubblicani della libertà, i radicali ed i radico-socialisti, il gruppo contadino e i repubblicani indipendenti.

Dibattiti sulla Costituente e la Costituzione

La nuova legge elettorale

La nuova legge elettorale, discussa durante la prima settimana di questo mese dinanzi all'Assemblea Costituente, è stata fonte di notevoli dibattiti nella stampa.

René Capitant (*Monde*, 14 marzo), si dimostra nettamente fautore del sistema inglese: scrutinio maggioritario e possibilità di scioglimento della Camera.

Lo scrutinio maggioritario tende costantemente a ridurre il numero dei partiti, mentre lo scioglimento è nelle mani del capo della maggioranza il mezzo di mantenerla unita. Se la maggioranza rischia di dividersi, basta la minaccia dello scioglimento per raggrupparla. Quindi « lo scrutinio maggioritario assicura l'autorità del governo, mentre lo scioglimento garantisce la stabilità ministeriale ».

La rappresentanza proporzionale invece è « incompatibile con il regime parlamentare »; è incapace a risolvere il problema della maggioranza e non lascia posto che ad un governo necessariamente debole, arbitrario ed instabile.

Secondo il *Capitant* non si può opporre il fatto della cattiva prova dello scrutinio maggioritario durante la III Repubblica, perchè si trattava di uno scrutinio maggioritario di secondo grado ed inoltre lo scioglimento era caduto in desuetudine, ed è proprio ciò che costituiva il vizio profondo dell'antico sistema elettorale. Si potrebbe correggere eventualmente la R. P. con

un elemento maggioritario nel quadro dipartimentale; ma in ogni modo è necessario che esista l'elemento maggioritario e che lo scioglimento venga a rinforzarne e a prolungarne l'effetto.

L'atteggiamento di *Capitant* è vivamente attaccato da *Georges Cogniot* (*Humanité*, 30 marzo) secondo il quale « la reazione non vuole la proporzionale, perchè questa disciplina l'azione politica, le dà più serietà e profondità, fortifica la vita civica ». Essa propone « lo scrutinio maggioritario di primo grado, perchè sa che con la geografia politica, notevolmente screziata, della Francia, questa legge elettorale avrebbe la possibilità di sminuzzare tutto e di impedire la formazione di una maggioranza al parlamento ».

L'Époque del 3 aprile ammette che lo scrutinio d'arrondissement aveva i suoi difetti, quale quello di rendere la corruzione più facile, di fare sì che il deputato fosse spesso il « commissario » dei suoi elettori e di limitare il suo interesse ai piccoli problemi. Ma « si può rispondere che la R. P. trasporta la corruzione dal corpo elettorale all'interno del partito dove trova una pace tranquilla e sicura; che deputati che fanno delle commissioni sono sempre meglio che deputati che non fanno nulla o che fanno delle sciocchezze; infine che noi viviamo in una Francia distrutta dove ci sono soprattutto dei piccoli problemi; con il regime dello scrutinio d'arrondissement i nostri rappresentanti non avrebbero potuto infischiar-

si a tal punto della ricostruzione delle regioni rovinata dalla guerra».

Remy Roure (Le Monde 3 e 7-8 aprile) dichiara di non desiderare il ritorno dello scrutinio d'arrondissement. «La R. P. vale di più dello scrutinio di secondo grado con i suoi sporchi traffici di voti e la sua profonda immoralità. Ma spinta ai suoi limiti estremi, essa finisce nell'assurdo... È assurdo lasciare all'elettore soltanto la scelta tra idee pure», quando queste sono incarnate in uomini che gli elettori hanno il diritto di conoscere. La R. P. va bene, ma a condizione che l'elettore possa fare una scelta. Qualsiasi dottrina cambia aspetto a seconda di chi è professata. «Meglio dunque il voto preferenziale o anche il panachage».

Secondo il Roure non si esagera dicendo che il sistema elettorale è un rompicapo cinese. Ciò potrà portare ad un forte astensionismo «Tuttavia gli astensionisti avranno torto. La rassegnazione l'indifferenza sono peggiori di qualsiasi cosa. Si aggrava il male credendo che non si può evitarlo».

Combat del 4 aprile rileva che per i partiti nuovi, come l'M.R.P. e il P.R.L., la rappresentanza proporzionale costituisce un vantaggio considerevole in quanto i loro candidati non hanno bisogno di essere conosciuti dagli elettori. Si potrebbe sostenere che una delle sue virtù essenziali è di facilitare il ringiovanimento dei quadri politici. «Ma, esaminando la questione più da vicino, ci si accorge che questo ringiovanimento è soprattutto apparente, perché la utilizzazione dei resti e la formazione delle liste permettono ai partiti di imporre i loro pontefici più usati e più screditati».

«In verità, la rappresentanza proporzionale non apre direttamente la porta ad uomini nuovi», ma soltanto a partiti nuovi. Essa è in fondo «uno scrutinio di secondo grado, ciò che ci riconduce un po' indietro».

ALLA RADIO

Da giovedì 4 aprile ha avuto inizio alla R.A.I. di Roma un nuovo programma di trasmissioni divulgative di problemi costituzionali, a cura della Associazione nazionale per gli studi politici e costituzionali.

Le trasmissioni sono effettuate ogni giovedì, subito dopo la trasmissione del giornale radio delle ore 20. Vi partecipano: l'avv. Pasquale Curci, il prof. Danilo de' Cocci e il prof. Manlio Fancelli per l'Associazione; l'avvocato Armando Rossini per la R.A.I. Le trasmissioni hanno forma di dibattito.

Il programma è il seguente:

- 1) I compiti dell'Assemblea Costituente;
- 2) I diritti e i doveri dei cittadini;
- 3) Separazione o accentramento dei poteri;
- 4) Funzioni e prerogative del Capo dello Stato;
- 5) Parlamento unicamerale o bicamerale;
- 6) Autonomia regionale o federalismo.

Si rammenta che si effettua tuttora dalla stazione radio di Torino (tutte le altre stazioni in collegamento) la trasmissione «La Voce della Costituente» a cura di Umberto Calosso, ogni domenica, subito dopo il giornale radio delle ore 20.

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

LA COMMISSIONE ECONOMICA

La Sottocommissione per l'Industria ha compiuto numerosi colloqui a Milano, dal 23 marzo al 3 aprile, con industriali, dirigenti d'azienda e di organizzazioni sindacali, tecnici, esponenti di associazioni padronali e di consigli di gestione; ne diamo l'elenco:

conte Gustavo Marzotto, dei lanifici Marzotto; ing. Luigi Morandi, direttore generale Società Montecatini; ing. Riccardo Jucker, amministratore delegato del Cottonificio Cantoni; ing. Pasquale Gallo, commissario della Alfa Romeo; dr. Camillo Semenza, segretario generale e direttore generale dell'Ente Nazionale Serico; ing. Rolf Vio, dirigente delle Acciaierie Vanzetti; rag. Luciano Soldi, presidente della Società Ettore Castiglione (trafilerie e laminati); ing. Piero Ferrerio, presidente della Società Edison; sig. Venerino Napoli, dirigente della Società Afro Ballarin (Officine Ferroviarie); ing. Enrico Bezzi, della Società Elettromeccanica Enrico Bezzi; ing. Giovanni Falk, amministratore delegato delle Acciaierie e Ferriere Falk; ing. Ambrosio Gadola, presidente del Collegio Lombardo Imprese Edili; ing. Ugo Tallero, amministratore delegato della Società Officine Elettroferroviarie Tallero; ingegner Ugo Mancini, della Società Chatillon (tessili); prof. Roberto Tremelloni, vice-presidente del C.I.A.I.; dr. Edoardo Mariani, già della Società Tessile De Angeli Frua, attualmente titolare di una Società di importazioni ed esportazioni tessili; sig. Ettore Piani, dirigente della Società Galbani di Melzo (latticini); ing. Carlo Pesenti, presidente e amministratore delegato della Società Italcementi; comm. Giuseppe Bianchi, amministratore delegato della Società Edoardo Bianchi (biciclette e motocicli); prof. Arrigo Cajumi, amministratore delegato della Società Cokitalia; ing. Scortecchi, direttore generale tecnico della Società Ilva e titolare della cattedra di metallurgia presso l'Università di Genova; sig. Luigi Alberganti, segretario della Camera confederale del Lavoro di Milano; sig. Roglio, membro del Consiglio di gestione della Società Breda; ing. Pace, membro del Consiglio di gestione della Società Montecatini; sig. Muneghina, membro del Consiglio di gestione della Società Innocenti; sig. Guerzoni, presidente del Consiglio di gestione della Società Zap; avv. Giustino Madia, esperto dell'industria olearia; rag. Armando Gariboldi, presidente Associazione Italiana Industriali Ri-siari.

Il 3 aprile la Sottocommissione, con il prof. Demaria, presidente della Commissione, si è trasferita a Torino, dove nei successivi sei giorni ha conferito con le seguenti personalità torinesi:

ing. Virginio Tedeschi, presidente Officine Savigliano, presid. C.E.A.T., vice-presid. Italgas; ing. Mario Loria, direttore tecnico Officine Savigliano; sen. Alberto Frassati, presidente Italgas; dott. Teresio Guglielmone, presidente Cogne, presid. della Commissione Economica Regionale, comproprietario Banca Tormese e Banca Balbis Guglielmone & Villa; Egidio Sulotto, C.L.N. Fiat, consiglio di gestione; Battista Santhià, direttore centrale Fiat servizi sociali e assistenza; conte Enrico Marone, ex commissario della Cinzano; comm. Gerardo Gobbi, della società anonima Venchi-Unica; dott. Pier Luigi Roccatagliata delle Società Nebiolo, Oxal, Fast; prof. Vittorio Valletta, amministratore delegato della Fiat; ing. Arnaldo Fogagnolo, direttore centrale della Fiat (Grandi Motori); dr. Aurelio Peccei, direttore centrale della Fiat (Costruzioni Aeronautiche); ing. Gaudenzio Bono, direttore centrale della Fiat (Fonderie); dr. Cajall e altri esponenti del complesso Fiat; ing. Biagio Beria, direttore generale delle Officine di Villar Perosa; ing. Sandro Fiorio, presidente dell'Unione Industriali, titolare delle Concerie Fiorio S. A.; avv. Burgo, della S. A. Rumanca; barone Giovanni Mazzonis, titolare del cotonificio omonimo. Infine sono stati interrogati esponenti della Cogne, fra i quali il dr. Guglielmone, presidente della Società.

Di ritorno a Milano il giorno 10, gli esperti, in una lunga riunione, hanno avuto un interessante contatto con i rappresentanti dei diversi settori industriali che fanno capo al C.I.A.I. La loro attività si è chiusa con l'interrogatorio dell'ing. Africano Mieli, di un esponente della Autelco e di uno della Face.

A Milano la Sottocommissione ha fatto recapito presso l'Università Bocconi, e presso il Centro Economico per la Ricostruzione, che ha messo a disposizione i propri locali.

Fra il 14 e il 17 aprile, esperti delle Sottocommissioni della Moneta e del Commercio Estero, del Credito e Assicurazione e dell'Industria, con il prof. Demaria, si sono trasferiti a Palermo, per studiarvi i particolari problemi dell'economia siciliana. Daremo prossimamente notizia dell'attività della missione e degli interrogatori eseguiti.

Rassegna dei libri

Adriano OLIVETTI - *L'ordine politico delle comunità* - (Nuove Edizioni - Ivrea, s. e., 1945).

E' tra i libri più suggestivi apparsi nell'attuale dopoguerra, che contengano un'idea ricostruttiva dell'ordine sociale: esso è tutto volto a propugnare una nuova forma di organizzazione collettiva, che l'autore denomina « comunità ». E' palese la meditazione dell'autore sui modelli svizzeri e anglosassoni, e anche sulla organizzazione della Chiesa cattolica e su tutte le numerose esperienze costituzionali, amministrative, tecniche, realizzate nello stato moderno.

Nuove forse al libro un eccessivo tecnicismo di scrittura, e soprattutto una mancanza di collegamento con le terminologie usuali degli scrittori di queste cose; il che ne rende la lettura non agevole, e dà l'impressione di argomentazioni largamente improntate a principi utopistici, e forse anche tecnocratici. Mentre invece nulla di questo risulta ad una attenta ulteriore lettura del libro stesso, una volta che se ne sia penetrata la chiave.

Trattandosi di un libro complesso, è difficile poterne parlare, più che per darne una notizia: in sostanza, ritiene l'autore che la base della vita associata debba essere oggi costituita da una circoscrizione di ampiezza tra le 75 mila e le 100 mila anime, tale quindi da consentire quella diretta comunicativa tra uomini, e quella possibilità di reciproca conoscenza che è alla base di una sana vita collettiva. Le grandi città dovrebbero quindi essere spezzate in comunità, delle dimensioni suddette; i comuni minori, oggi quasi incapaci di funzionare in ragione della loro piccolezza, federati in comunità delle medesime dimensioni. Osserva l'autore che nella realtà le comunità già esistono: il comune centro di mercato, centro di comunicazione, centro scolastico, e così via, costituisce già oggi il nucleo di un territorio il quale gravita intorno ad esso.

Questa fondamentale idea delle « comunità » viene poi sviluppata e portata sul piano nazionale, attraverso un gioco di congegni, piuttosto lunghi ad esporsi, i quali permettono ai rappresentanti delle comunità di portare la voce delle comunità stesse prima sul piano regionale, indi direttamente sul piano nazionale.

L'autore parla spesso di federalismo e di regionalismo, ma in realtà non ricorre alcuna figura federale in senso proprio, poiché la comunità è la regione non vengono a costituire degli enti separati dal complesso statale, bensì degli organismi di autonomia e di autogoverno insieme.

Sul piano politico ed etico, ritiene l'autore che la comunità permette anche il libero sviluppo della personalità, e quella selezione delle aristocrazie dirigenti da un lato, e dall'altro quella possibilità di curare gli interessi di massa e di accentuare il senso collettivo della vita, che oggi si pongono come istanze divergenti, ma ambedue presenti e pressanti, in una collettività associata di forma e di dimensioni statali. Il progetto ricostruttivo delineato dall'Olivetti in questo volume è certamente un progetto a lunga scadenza, perchè esso presuppone un'educazione democratica, un impegno politico e una decantazione di problemi di classe cose che nell'attuale momento certamente non ricorrono. Tuttavia è certo anche che l'idea è molto feconda di sviluppi, anche di carattere concreto e attuale.

L'Olivetti ha fondato anche una rivista, dal titolo appunto di « Comunità », onde diffondere la conoscenza di questa nuova problematica, e saggiarne la bontà al più vasto vaglio di un pubblico non di soli competenti.

Gaspere AMBROSINI - *La proporzionale* - (Istituto italiano di studi legislativi - Roma, 1945).

E' la prima delle pubblicazioni dell'Istituto di studi legislativi dirette ad illustrare i problemi giuridici della ricostruzione. Si tratta di una buona ed accurata esposizione dei vari sistemi proporzionali, a cominciare da quello di Hare, via via passando per i vari sistemi delle liste concorrenti. Si espongono poi le principali legislazioni nelle quali il principio della proporzionale è stato accolto in alcune sue forme (Irlanda, Belgio, Cantone di Ginevra, Germania di Weimar, Francia 1919). Si espone quindi lo sviluppo che ha subito in Italia l'idea della proporzionale, fino alle sue ultime realizzazioni prefasciste.

Il libro si chiude con una esposizione critica dei sistemi proporzionali, in cui vengono messi in luce i pregi e i difetti delle varie forme; segue poi l'esposizione di un sistema proporzionale personale, in cui l'autore ritiene di poter conciliare il principio di proporzionalità con il principio dell'uninomialismo: questo sistema ha ora una certa notorietà in seguito alla proposta di adozione di esso che è stata fatta in Consulta dai consultori del partito democratico italiano, e che è stata scartata. Benchè passi con il nome di sistema Hare-Ambrosini, si tratta in realtà di una derivazione dal sistema Siotto Pintor-Pilotti, già noto in Italia.

Sergio STEVE - *La riforma tributaria in Italia* - (Partito Liberale Italiano ed. - Roma, 1946).

Il volumetto riproduce una serie di articoli pubblicati su « La Città Libera », ma organicamente collegati nella direttiva unica di presentare una trama di un sistema tributario razionale, del quale in Italia si sente estremo bisogno, da quando il primitivo disegno di poche e ben fatte leggi fondamentali venne a mano a mano complicandosi con l'affittarsi di leggi e leggine speciali, di provvedimenti diversi, emanati sotto l'assillo di necessità diverse e senza alcun reciproco coordinamento.

Nello studio recensito, il problema è riguardato con riferimento ad un ambiente di restaurata normalità economica. Tuttavia è indispensabile che esso venga discusso ed impostato fin da ora, sia per coordinare l'uso degli strumenti fiscali, anche straordinari, al loro definitivo assetto, sia per tener conto dei profondi rivolgimenti di prezzi e di redditi provocati dalla guerra, sia infine per adeguare il sistema tributario alle rinnovate finalità sociali perseguite dalla collettività. In questo punto, peraltro, opportunamente l'A. mette in luce i limiti assai prossimi di una politica tributaria volta ad attuare redistribuzioni (palesi) di redditi, e che la politica tributaria — lasciando che le grandi riforme economiche vengano affrontate direttamente, mediante mutamenti nella struttura del sistema — si proponga di assicurare la massima fluidità del mercato, contribuire all'avvicinamento delle posizioni di partenza e, in generale, esercitare un'azione repressiva e preventiva di fronte alle disuguali ripartizioni del potere economico.

Il sistema che, attraverso la densa e sobria indagine, risulta alla fine delineato, poggia sopra i seguenti capisaldi:

- 1) accentuazione delle imposizioni patrimoniali rispetto a quelle commisurate al reddito;
- 2) struttura a due sezioni — proporzionale e progressiva — delle imposte sul reddito e sul patrimonio;
- 3) conservazione del catasto, dei metodi di tassazione alla fonte, dei metodi semi-automatici per la tassazione dei minori redditi mobiliari;
- 4) discriminazione contro le grandi imprese in sede di imposta patrimoniale;
- 5) semplificazione ed accentuazione della progressività dell'imposta successoria;
- 6) semplificazione, o, meglio, abolizione dell'imposta del registro;
- 7) abolizione dell'imposta sull'entrata e sostituzione con una semplice imposta sui consumi di lusso;
- 8) riduzione delle imposte sui consumi popolari, e in primo luogo dei dazi protettivi; ed espansione dei dazi fiscali sull'importazione di altri generi di consumo.

Rassegna della stampa

REFERENDUM ISTITUZIONALE

I vantaggi del referendum istituzionale sono esposti nel settimanale *Tendenza* (3 marzo 1946) da un corsivo redazionale. Secondo l'autore della nota, il referendum istituzionale presenta anzitutto il vantaggio di vincolare i candidati ai tempi della propaganda elettorale costringendoli a pronunciarsi esplicitamente sul problema istituzionale ed evitando che, dichiarandosi apertamente monarchici, essi possano fare copertamente una propaganda repubblicana e viceversa, dato che ciò apparirebbe manifesto dai rapporti dei voti di lista a quelli repubblicani o monarchici del referendum. In secondo luogo, prosegue l'autore, il referendum istituzionale risolve alla radice, con il massimo di semplicità possibile, il problema della luogotenenza, garantendo al tempo stesso la costituzione di una repubblica democratica, dato che i fautori della monarchia, persa la partita, si renderanno conto di dover necessariamente appoggiare quei partiti che tendono alla realizzazione di quella forma di governo contro eventuali tentativi delle sinistre di crearne una marxista.

P. Barbieri (*Idea*, marzo 1946), scrive che la forma di consultazione popolare che sul problema istituzionale si avrà il 2 giugno, non è come alcuni affermano, un plebiscito bensì un referendum. Con questo il popolo partecipa direttamente all'attività legislativa o amministrativa e senza la sua approvazione (preventiva o successiva) le leggi e i provvedimenti del governo non acquistano vigore. Il plebiscito invece, benché nei suoi effetti pratici e dal punto di vista politico possa considerarsi una specie di referendum, è tuttavia giuridicamente una cosa diversa. In generale il plebiscito consiste in una votazione con la quale il popolo accetta o respinge una determinata proposta, ma senza che vi sia, come nel caso del referendum, l'intervento degli organi del potere legislativo. Ora, poiché il 2 giugno non solo il popolo italiano sarà chiamato a rispondere con un sì o con un no alla domanda se vuole conservare la monarchia, ma sarà data vita ad un organo legislativo (Assemblea Costituente) che trarrà le conseguenze della risposta del popolo, è chiaro che questa consultazione popolare sarà un referendum e non un plebiscito.

In questo caso il referendum non svaluterà, come alcuni hanno affermato, la Costituente: la Costituente e il referendum sono infatti due momenti di un'unica procedura democratica, due momenti inseparabili e che si condizionano a vicenda. E anzi, è stato esattamente detto che il referendum è l'unico strumento veramente democratico che può dare alla Costituente quel carattere di validità e di incontestabilità di cui essa ha bisogno per affrontare la grande responsabilità che le incombe.

C'è chi ha osservato, prosegue l'autore, che a risolvere il problema istituzionale avrebbero potuto bastare le elezioni per l'assemblea, dato che i cittadini, col solo fatto di scegliere fra i candidati dei partiti monarchici e

quelli dei partiti repubblicani, potranno esprimere le loro preferenze per la monarchia o per la repubblica. Si è giustamente risposto che se la soluzione del problema istituzionale non può non interessare i partiti, tuttavia essa non è semplicemente questione di partito.

Vi sono, per esempio, dei liberali repubblicani. Per esprimere le loro preferenze per la repubblica dovrebbero essere costretti a votare per i candidati dei partiti repubblicani, ad esempio per il socialcomunista, qualora il partito liberale si chierasse per la monarchia? E non volendo dare il voto al socialcomunismo dovrebbero, pur essendo repubblicani, ma liberali, votare per i candidati di un partito liberale ma monarchico?

Il fatto innegabile che la distinzione fra i partiti non coincide con quella fra monarchici e repubblicani, dimostra che le elezioni per la Costituente non potrebbero servire alla soluzione della questione istituzionale. Da ciò la necessità del referendum, che sarà, del resto, contestuale alla votazione per la nomina dei deputati alla Costituente. Così, mentre l'elettore sceglierà fra monarchia e repubblica, voterà anche per un determinato partito indicando quale programma politico-sociale egli vorrà che sia realizzato nel quadro della istituzione fondamentale da lui preferita.

Di parere opposto è invece P. Calamandrei (*Il Ponte*, marzo 1946) il quale, criticando il decreto del 16 marzo sul referendum istituzionale, afferma che il referendum di cui esso parla non è affatto un referendum, ma è invece un plebiscito. Referendum infatti, nel linguaggio dei costituzionalisti, vuol dire quell'appello al popolo con il quale si sottopone ad esso uno schema di legge predisposto dall'organo rappresentativo: si ha in tal caso una diretta partecipazione del popolo all'esercizio del potere legislativo. Plebiscito è invece la votazione che il popolo è chiamato a fare su un fatto, su un avvenimento di ordine costituzionale o internazionale, per scegliere tra le diverse possibili conseguenze politiche che da esso possono derivare alla vita dello Stato (annessioni, forme istituzionali ecc.). Il referendum ora indetto in Italia, prosegue l'autore, mira appunto a una scelta politica di questo secondo tipo e dovrebbe quindi essere denominato plebiscito. Tuttavia il decreto del 16 marzo non va criticato per questa inesattezza di terminologia: esso, come del resto ha riconosciuto Orlando, è pieno di lacune, non consentendo la soluzione di tutti i possibili problemi costituzionali che si potranno presentare. Due sono le lacune più gravi: anzitutto sta il fatto che la determinazione dei limiti dei poteri della Costituente è stata fissata da un decreto luogotenenziale del governo provvisorio, cioè da una fonte giuridica che non ha alcuna autorità di fronte alla Costituente, la quale, essendo per definizione sovrana, non conosce altra volontà che quella del popolo. La Costituente quindi, una volta eletta, non sarà giuridicamente tenuta a rispettare questo limite ai suoi poteri, in quanto una Costituente sovrana non è tenuta a ri-

spettare un decreto del governo provvisorio che l'ha preceduta. Per veder rispettato questo limite non c'è altro che sperare nell'equilibrio e nel senso politico dell'assemblea che sarà eletta.

La seconda lacuna è anche più grave riguardando le relazioni tra referendum istituzionale e Costituente.

Nella intenzione del legislatore, l'abbinamento delle due votazioni tende a far sì che l'assemblea che uscirà dalle elezioni sia, nei riguardi della questione istituzionale, una fedele esecutrice della volontà manifestata dal popolo attraverso il referendum. In realtà però questa coordinazione tra referendum istituzionale e Costituente non è giuridicamente garantita essendo una coordinazione meramente politica. Nessuna norma del decreto sul referendum pone infatti esplicitamente una qualsiasi limitazione dei poteri della Costituente relativamente alla questione istituzionale: nessun articolo prescrive che la Costituente debba uniformarsi al responso del popolo sulla questione istituzionale, tanto più che non esiste nella legge elettorale alcun mandato imperativo per i deputati all'Assemblea. Non si dimentichi poi che la risposta che uscirà dal referendum non sarà una legge, un atto normativo, (e proprio per questo esso è in realtà un plebiscito), ma unicamente una direttiva politica che vincolerà solo politicamente e non anche giuridicamente l'assemblea e nessuna sanzione giuridica è prevista nel caso in cui l'assemblea Costituente si rifiuti di uniformarsi a quella direttiva politica. Questa possibilità di conflitto tra i due momenti della consultazione elettorale non sarebbe neanche pensabile se nelle elezioni fosse in giuoco solamente la questione istituzionale. Ma nelle prossime consultazioni elettorali sono invece in giuoco anche altre questioni che avranno indubbiamente il loro peso sull'orientamento degli elettori. C'è infatti in Italia la questione religiosa e la questione sociale le cui soluzioni, svariatissime, possono raggrupparsi nella mente dell'elettore medio in due tendenze: conservatrice o innovatrice. Potrà così verificarsi che partiti o elettori che sarebbero disposti per sentimento a preferire nella questione istituzionale la soluzione innovatrice della repubblica preferiscano nelle altre due questioni la soluzione conservatrice e quindi potrebbero essere portati per ragionamento a decidersi sul dilemma monarchia o repubblica a favore della soluzione conservatrice qualora ritengano che la monarchia assicuri meglio della repubblica la soluzione conservatrice delle altre due questioni o di una di esse.

Si avrà così, conclude l'autore, una battaglia su tre piani: manovre per mettere in luce soltanto uno di essi e lasciare in ombra gli altri due; gara di furberia e di sospetti per accentuare nei propri programmi ciò che conta meno e far dimenticare ciò che conta più, e per sforzarsi di indovinare nei programmi altrui ciò che è sottinteso dietro ciò che è scritto; questo potrebbe essere il terreno sdruciolevole su cui rischia di svolgersi la imminente battaglia elettorale.

Se così fosse, le grosse imperfezioni giuridiche del congegno elettorale potrebbero dare all'Italia assai gravi sorprese. Se invece la lotta si svolgerà su un terreno di reciproca sincerità su tutti i piani, i difetti del congegno resteranno lubrificati ed innocui.

TESTI E DOCUMENTI COSTITUZIONALI

Il Ministero per la Costituente presenta una collana di Testi e Documenti Costituzionali, diretta da Giacomo Perticone (editore Sansoni - Firenze, Roma). La collana comprende oltre 30 volumetti, dedicati alle leggi elettorali dei principali Paesi.

La collana ha un duplice scopo: quello di portare alla conoscenza di un pubblico di lettori non specializzati le leggi fondamentali dei maggiori Stati, e quello di orientare l'opinione pubblica italiana in questa fase decisiva della nostra vita politica.

Gli Statuti, le Costituzioni e le Dichiarazioni dei Diritti costituiscono nello stesso tempo i principi fondamentali sui quali si è storicamente consolidato il regime di vita pubblica e l'impegno d'onore dei governi e delle classi dirigenti di orientare secondo questi principi l'evoluzione degli istituti giuridici dei diversi paesi.

La collana può offrire termini di paragone e d'orientamento, spunti di critica e tesi chiarificatrici, capaci di rendere più consapevole la scelta in cui il popolo italiano si è oggi impegnato.

La collana dedica i suoi primi volumi alle Costituzioni italiane del periodo della Rivoluzione francese e del '48 ed allo Statuto Albertino, che è certamente la premessa del nostro attuale sistema politico. Seguono esposizioni e traduzioni dei principali ordinamenti costituzionali, i quali offrono la più interessante tipologia che dalla fine della prima guerra mondiale si è venuta compiendo sulla base delle esperienze politiche e sociali di quasi tutti i paesi del mondo.

LA COSTITUZIONE INGLESE, a cura di **Luigi R. LETTIERI** - Vol. di pagg. 152 L. 80

I più noti documenti costituzionali inglesi, che da circa un millennio testimoniano l'alta esperienza civile del popolo britannico, sono qui raccolti dall'A. che fa precedere ad essi una lunga introduzione storico-giuridica.

La mancanza di una vera e propria carta costituzionale, il complesso e singolare carattere del diritto britannico, che per la sua capacità di sviluppo e di adeguamento alle sempre rinnovantesi esigenze politiche e sociali della Nazione, è il più vicino al diritto romano, rendono quanto mai interessante l'esame dell'ordinamento costituzionale di quella che è stata felicemente definita la repubblica monarchica di Gran Bretagna.

LA COSTITUZIONE DELLA CECOSLOVACCHIA, a cura di **Giovanni SALEMI j.** - Vol. di pagg. 116 . . . L. 70

Sorto in un momento particolarmente importante per l'evoluzione del diritto internazionale moderno, lo Stato della Repubblica cecoslovacca ha un ordinamento costituzionale che, oltre a soddisfare le esigenze etniche, linguistiche, culturali e religiose delle diverse nazionalità che lo compongono, rappresenta la coscienza del valore dell'ordine nuovo stabilito in Europa dopo la guerra 1914-1918.

LA LEGGE ELETTORALE CECOSLOVACCA, a cura di **Costantino MORTATI** - Vol. di pagg. 92 L. 55

La legge elettorale che qui si presenta risulta da una profonda, dotta ed accuratissima elaborazione e svolge, con rigorosa consequenzialità logica e con l'applicazione di congegni originali e particolarmente adatti agli scopi che si volevano raggiungere, principi che si consideravano essenziali alla struttura del nuovo Stato e che, come tali, avevano trovato la loro solenne consacrazione nella costituzione. Se se ne volesse rappresentare il significato d'insieme, coglierne il tratto che la caratterizza rispetto alle varie regolamentazioni della stessa materia, realizzate nell'Europa continentale nell'epoca contemporanea, si dovrebbe dire che essa attua uno dei tipi più perfezionati di rappresentanza organica.

LA COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA, a cura di **Romolo ASTRALDI** - Vol. di pagg. 100 . . L. 60

Alla Costituzione degli Stati Uniti guardano oggi con ammirazione molti in Europa. Da un secolo e mezzo essa resiste alla furia del tempo, nell'incessante travaglio costituzionale che agita Stati vecchi e nuovi. Gli americani la amano e la esaltano perchè segna l'ordinamento primo e quasi immutato della loro unità federale indipendente, perchè è un'espressione tipica della loro vita e del loro spirito. Benchè viva ed attuale, è però difficile comprenderla se non se ne segue la genesi e la faticosa elaborazione. Qui il testo integrale di essa e dei successivi emendamenti è preceduto da un acuto e profondo esame degli elementi tipici che concorsero alla sua formazione e le hanno dato caratteristiche particolari ed originali, facendone un « tipo » di costituzione, modello ai popoli d'America e d'Europa.

L'ESPERIENZA COSTITUZIONALE ESTONE, a cura di **Francesco AGRO'** - Vol. di pagg. 140 L. 80

Oggi l'Estonia fa parte integrante dell'U.R.S.S. Ha trovato così il suo naturale epilogo il processo costituzionale estone iniziato nel 1920. Da una costituzione di tipo popolare, attraverso una serie di successive riforme,

si giunse nel 1937 ad una costituzione di tipo presidenziale. Tale sviluppo è, nelle sue cause politiche e sociali, ampiamente illustrato dall'autore nell'introduzione al testo delle due leggi costituzionali qui riportate.

LA COSTITUZIONE DELL'IRLANDA (EIRE), a cura di **Paolo BISCARETTI** - Vol. di pagg. 104 L. 65

Lo Stato irlandese è sorto nel travaglio di una plurisecolare lotta con l'Inghilterra. La Costituzione dello Stato d'Irlanda del 1937 contiene quindi gli elementi di una ricca esperienza costituzionale. Finalmente libero, il popolo irlandese, dandosi una nuova carta costituzionale, che costituisce una solenne affermazione d'indipendenza e di libertà dallo straniero, ha voluto gettare la prima pietra del riordinamento interno della Nazione.

LA LEGGE ELETTORALE DELL'IRLANDA (Eire), a cura di **Gaspere AMBROSINI** - Vol. di pag. 167 . . . L. 110

Il sistema elettorale dell'Irlanda indipendente costituisce un documento assai notevole e un'esperienza che giova presentare al lettore italiano nel testo, fedelmente tradotto, della legge, che ha fatto le sue prove, in situazioni storiche molto complesse. La delicatezza del congegno elettorale va messa nel debito rilievo, come fa l'autore nella chiara introduzione di questo volumetto.

LA COSTITUZIONE E IL SISTEMA ELETTORALE FINLANDESI, a cura di **Carlo LAVAGNA** - Vol. di pagine 136 L. 85

Le vicende quanto mai complesse della storia costituzionale della Finlandia, dall'unione con la Russia alla proclamazione dell'indipendenza, sono esposte dall'A. come introduzione al testo della costituzione finlandese del 17 luglio 1919 e della legge elettorale del 1935.

E' la prima pubblicazione integrale in una lingua occidentale del testo della legge elettorale finlandese, che costituisce uno dei sistemi più interessanti di campagne elettorali vigenti.

IL SISTEMA ELETTORALE SOVIETICO, a cura di **Tommaso NAPOLITANO** - Vol. di pag. 101 L. 70

La legge elettorale dell'U.R.S.S. fa corpo con la Costituzione dello stato sovietico, che si pubblica anche in questa Collana.

Si è voluto dare, con una accurata traduzione di questi documenti, accompagnata da ampi studi introduttivi, una informazione sicura per un giudizio obiettivo su l'esperienza costituzionale e politica del grande popolo slavo.

LA COSTITUZIONE FRANCESE, a cura di **Armando SAITTA** - Vol. di pagg. 88 L. 55

La Terza Repubblica francese ha costituito per vari decenni il tipo più perfetto e quindi più imitato di repubblica parlamentare.

La Costituzione che nel 1875 dette vita ad essa, pur sorta nel compromesso di parti irrimediabilmente avverse, ha costituito per sessantacinque anni un forte strumento di vita democratica.

Oggi che la Francia è in procinto di darsi una nuova costituzione è quanto mai opportuno conoscere la struttura costituzionale della vecchia Francia, nulla del presente essendo valido se non contenente in se stesso le conquiste del passato.

La carta costituzionale francese del 1875, viene studiata criticamente dall'autore nella introduzione al testo della legge stessa e dei susseguenti emendamenti.

I VOLUMI SONO IN VENDITA IN TUTTE LE LIBRERIE